

ORDINE MILITARE ET HOSPITALIERO
DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME

MALTA



REGOLAMENTO

DEL

GRAN PRIORATO D'ITALIA

(Versione in vigore dal 01 - 01 - 2014)

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI E DEONTOLOGICHE

Art. 1 - Il presente Regolamento, emanato dal Gran Priore d'Italia dell'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme - Malta, di seguito denominato più brevemente Gran Priore, ai sensi e per gli effetti delle norme dettate dalla Costituzione dell'Ordine, intende dettare le norme, inderogabili per tutti i confratelli, atte a garantire il miglior funzionamento del Gran Priorato d'Italia.

Art. 2 – Il Gran Priorato d'Italia riconosce S.A.R.I. il Principe Piter Canatcuzino quale Gran Maestro dell'Ordine e S.A.S. il Principe Vittorio Galoppini di Carpendolo quale Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine e Gran Vicario Magistrale.

Art. 3 - Affinchè non si creino confusioni, si precisa che l'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme è quello:

- a) già sotto il Gran Magistero del Duca di Siviglia, sfiduciato e deposto dal Congresso di Vienna nell'anno 2004.
- b) riconosciuto dal Governo Spagnolo con Decreto del 9 maggio 1940 pubblicato sul Bollettino Ufficiale dello Stato Spagnolo n 131 del 10/05/1940 pagg. 3177 e 3178;
- c) citato con precisi compiti e diritti dallo Stato Spagnolo nel Regolamento per la cura della Lebbra (Artt. 22 e 25) approvato con Decreto del 8 marzo 1946;
- d) equiparato a tutti gli effetti civili agli Ordini di Stato Spagnoli con Decreto del 4 agosto 1980;
- e) definito Organismo Internazionale con fini Umanitari dalla Comunità Economica Europea con atto deliberativo del 20 Aprile 1982;

Art. 4 – Il nome dell'Ordine, la Croce verde, il Sigillo, le Bandiere, le Uniformi e le Decorazioni sia dell'Ordine che del Gran Priorato d'Italia sono state oggetto di deposito presso la S.I.A.E. italiana ed il loro uso è tutelato con dispositivo n. 0403721 del 10 Agosto 2004.

L'utilizzo di quanto posto sotto tutela da parte di privati od enti senza la preventiva autorizzazione del Gran Priore d'Italia o delle Superiori Autorità dell'Ordine sarà oggetto di azioni legali e giudiziarie di tutela.

Art. 5 - I Confratelli dovranno tenere, nella vita sociale, quel comportamento che la dignità cavalleresca impone, conducendo una vita irreprensibile nel tentativo di giungere a quegli ideali che sono cardine medesimo della vita dell'Ordine.

Art. 6 - Durante le pubbliche cerimonie, i Confratelli dovranno attenersi ai dettami del cerimoniale e del protocollo, in particolar modo coloro ai quali sia stato concesso il privilegio di vestire l'Uniforme dell'Ordine.

Art. 7 - Nel rispetto delle sopracitate norme, gli appartenenti all'Ordine, nell'uso dei titoli cavallereschi accordati, dovranno mettere in evidenza lo Stemma dell'Ordine o la sua sigla, al fine di ben individuare l'appartenenza all'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme - Malta e non creare confusione con l'appartenenza ad altri Ordini.

Art. 8 - Tutti i Confratelli dovranno partecipare ai Capitoli del Gran Priorato d'Italia dell'Ordine indossando mantello, decorazioni e guanti bianchi.

In caso non siano muniti dell'Uniforme dell'Ordine in uso presso il Gran Priorato d'Italia, essi indosseranno il frac (tollerato lo smoking).

Le Dame indosseranno un abito da sera o da mezza sera di colore nero, il velo ed i guanti del medesimo colore.

Per i familiari e per tutti gli altri partecipanti è di rigore l'abito scuro.

Il controllo sull'idoneità dell'abbigliamento indossato dai confratelli sarà effettuato dal Marshall.

Art. 9 - Ogni azione compiuta in deroga alle norme previste dal presente Regolamento potrà essere origine di provvedimenti disciplinari.

Art.10 – Qualora la normativa fiscale e civilistica italiana prevedesse la necessità di fondare un'organizzazione atta ad espletare particolari attività economiche, pur sempre senza scopo di lucro, da parte del Gran Priorato d'Italia, il Gran Priore d'Italia provvederà a fondare tale organizzazione associativa la quale dovrà comunque essere gestita ed amministrata dal Governo Centrale del Gran Priorato d'Italia e dovrà devolvere alle opere caritatevoli del Gran Priorato d'Italia ogni suo utile.

Detto organismo associativo sarà ubicato presso la sede del Gran Priorato d'Italia dell'Ordine.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL GRAN PRIORATO D'ITALIA

Art. 11 - Al Gran Priore d'Italia, unico responsabile della conduzione del Gran Priorato, così come previsto dalle norme costituzionali dell'Ordine, spetta ogni decisione finale inappellabile su ogni argomento inerente la rappresentatività, la conduzione e l'amministrazione del Gran Priorato.

Nell'espletamento dei suoi compiti il Gran Priore si avvale del supporto consultivo dell'Alto Comando, dello Stato Maggiore e del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato.

Art. 12 – L'Alto Comando del Gran Priorato è composto dal Gran Priore, che lo presiede, dal Priore e dal Cancelliere. L'Alto Comando del Gran Priorato fornisce i suggerimenti idonei ad assistere il Gran Priore nelle sue decisioni.

Art. 13 – La Commissione di Ammissione del Gran Priorato, presieduta dal Gran Priore e formata dallo stesso, dal Priore e dal Cancelliere, esamina con parere insindacabile le domande di ammissione, le proposte di promozione e di conferimento di altri riconoscimenti dell'Ordine.

Art. 14 – Tutte le disposizioni da emanarsi per la vita ed il buon funzionamento del Gran Priorato d'Italia avranno la forma di Decreti Gran Priorali, sottoscritti dal Gran Priore e da questi consegnati al Cancelliere per la registrazione.

Essi saranno trasmessi a cura del Cancelliere ai componenti dell'Alto Comando e dello Stato Maggiore ed ai Comandanti Regionali i quali dovranno divulgarne il contenuto ai componenti dei rispettivi Comandi.

Il Priore ed il Cancelliere potranno emanare apposite circolari al fine di comunicare disposizioni inerenti l'espletamento dei loro compiti istituzionali, previo preventiva autorizzazione del Gran Priore.

Art. 15 – Lo Stato Maggiore del Gran Priorato, oltre che dal Gran Priore, dal Priore e dal Cancelliere, è composto dai Dignitari e dal Consulente Morale del Gran Priorato.

Tutti i Dignitari dovranno singolarmente rendere conto, durante le riunioni dello Stato Maggiore del Gran Priorato, del loro operato in merito all'espletamento degli incarichi loro delegati dal Gran Priore e descritti nel presente Regolamento, nonché di eventuali incombenze straordinarie loro demandate di volta in volta dal Gran Priore, dal Priore o dal Cancelliere, previo autorizzazione preventiva da parte del Gran Priore.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Gran Priore potrà conferire particolari incarichi anche a confratelli che non siano portatori di delega.

Art. 16- Lo Stato Maggiore del Gran Priorato dovrà riunirsi con frequenza almeno mensile previo opportuna convocazione da effettuarsi, qualora il Gran Priore non intenda provvedervi direttamente, dal Cancelliere che, in tal caso, dovrà ricevere dal Gran Priore i dati relativi al luogo, al giorno, all'ora, nonché la lista degli argomenti da porsi all'ordine del giorno della riunione.

L'Alto Comando del Gran Priorato si riunirà in tempo utile in precedenza alla riunione dello Stato Maggiore del Gran Priorato: della riunione sarà data notizia ai suoi componenti contestualmente alla convocazione dello Stato Maggiore, specificando l'ora e gli argomenti da trattarsi, secondo le modalità previste per il quest'ultimo.

Il Rapporto Ufficiali, composto dai membri dell'Alto Comando, dello Stato Maggiore del Gran Priorato, dai Comandanti Regionali e dai Cancellieri Regionali, dovrà riunirsi con frequenza almeno trimestrale, secondo le medesime modalità organizzative più sopra previste.

I Comandanti Regionali, qualora assenti giustificati, dovranno verificare e disporre per la presenza dei rispettivi Cancellieri Regionali per garantire la rappresentatività al Rapporto Ufficiali del proprio Comando Regionale.

Qualora esigenze organizzative e di coordinamento rendessero opportuna una convocazione straordinaria dei sopra citati organismi, vi provvederà il Gran Priore o, se da questi autorizzato, il Cancelliere, nei modi e termini più sopra riportati.

Le convocazioni potranno essere effettuate sia a mezzo posta prioritaria che tramite posta elettronica via internet.

Art. 17 - Il Segretario Generale dovrà tenere un registro dei verbali delle riunioni di cui all'Art. 16 inviandone copia al Gran Priore, agli assenti ed al Cancelliere del Gran Priorato per la duplice conservazione a garanzia

Gli argomenti trattati durante le riunioni dell'Alto Comando del Gran Priorato sono sempre da considerarsi riservati e non verranno verbalizzati, salvo quelli ritenuti divulgabili dal Gran Priore e che saranno resi noti nella successiva riunione dello Stato Maggiore e quindi regolarmente verbalizzati.

Art. 18 - I convocati alle riunioni di cui all'Art. 16 dovranno parteciparvi personalmente.

Non sono ammesse le deleghe.

Due assenze ingiustificate nell'arco dell'anno solare comporteranno automaticamente il sollevamento dall'incarico.

Art. 19 - Le nomine ai vari incarichi, qualora non diversamente disposto per motivi di urgenza, diverranno operative dopo il solenne giuramento e la consegna dei rispettivi Decreti di Nomina, così come previsto dal Cerimoniale.

Art. 20 - Tra le dignità di Priore e di Cancelliere non esiste alcun rapporto di sudditanza gerarchica: essi agiscono in modo paritetico ed in fattiva collaborazione.

Il Priore viene definito Primo Dirigente unicamente in quanto allo stesso spettano anche i diritti di surroga del Gran Priore, qualora impedito.

Eguale si comportano tra loro i Dignitari ed i Comandanti Regionali, i Funzionari Regionali ed i Delegati Provinciali del Gran Priorato d'Italia.

CAPO III

IL GRAN PRIORE

Art. 21 - Il Gran Priore:

- è la massima Autorità del Gran Priorato d'Italia dell'Ordine.
Egli è nominato dal Supremo Consiglio dell'Ordine e può essere destituito solo da questi per motivi gravissimi, comprovati e documentati
- da parte di tutti i Confratelli, in seno al Gran Priorato, ha diritto al titolo di Eccellenza., qualsiasi grado egli abbia nell'Ordine.
- Ai sensi dei dettami della Costituzione dell'Ordine, egli rappresenta legalmente il Gran Priorato nei confronti delle Superiori Autorità dell'Ordine, di tutti i componenti del Gran Priorato, delle Autorità Civili, Militari, Religiose e Giuridiche ed è l'unico responsabile nella conduzione e nell'amministrazione del Gran Priorato; pertanto a lui compete ogni decisione finale in merito alla vita, alla conduzione ed alla operatività del Gran Priorato.
- decide sull'ubicazione della sede legale, amministrativa e di rappresentanza del Gran Priorato, da ubicarsi nel modo logisticamente ed economicamente più favorevole
- presiede le riunioni dell'Alto Comando, dello Stato Maggiore e del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato.
- è dotato, a cura del Tesoriere, di un fondo per le minute spese di rappresentanza inerenti la carica del quale dovrà fornire rendiconto mensile giustificato al Tesoriere che provvederà all'opportuno reintegro
- deposita la propria firma sui conti correnti bancari e postali intestati al Gran Priorato d'Italia sui quali darà delega al Tesoriere
- è l'unica persona, con facoltà di delega, atta a rappresentare il Gran Priorato d'Italia nelle riunioni internazionali dell'Ordine e presso altre Giurisdizioni, nonché presso altri Ordini Cavallereschi.
- nel partecipare ai Capitoli il Gran Priore esplicherà i compiti allo stesso riservati dal Cerimoniale..
- durante i Capitoli dell'Ordine indossa le proprie insegne di grado, rappresentate dalla Catena di Comando: qualora egli sia insignito del Gran Collare dell'Ordine, egli sostituirà questo alla Catena di Comando.
- è l'unica Autorità ammessa ad accordare grazia in relazione a provvedimenti della Corte Marziale del Gran Priorato.
Egli inoltre dovrà trasmettere alle Superiori Autorità dell'Ordine le proposte di provvedimenti non graziati che comportino sospensioni o radiazioni dall'Ordine.
- riceve, da parte dei Comandanti Regionali, le domande di ammissione corredate dei rispettivi versamenti.
Egli trasmette le pratiche al Presidente della Commissione di Ammissione del Gran Priorato per l'esame delle stesse, trattenendo le somme ad esse relative.
Per quelle accettate, dopo aver trattenuto le somme relative ai diritti di spettanza della Gran Cancelleria ed i fondi di refusione dei costi dei mantelli e delle decorazioni, versa quanto di spettanza del Gran Priorato sul conto corrente della Tesoreria, dandone comunicazione al Tesoriere, ed invia le domande, per quanto di competenza, alla Gran Cancelleria dell'Ordine.
Per le domande non accettate provvede al rinvio, somme comprese, agli interessati.
- Riceve, da parte dei Comandanti Regionali, le richieste di promozione corredate dei rispettivi versamenti.
Egli trasmette le pratiche al Presidente della Commissione di Ammissione del Gran Priorato per l'esame delle stesse, trattenendo le somme ad esse relative.
Per quelle accettate, provvede ad inoltrarle alla Gran Cancelleria dell'Ordine, versando nel contempo l'importo relativo sul conto corrente della Gran Cancelleria ed a restituire agli interessati, somme comprese, le pratiche riferentesi alle promozioni non accordate.
- riceve, da parte dei Dirigenti, dai Dignitari e dai Comandanti Regionali le proposte di conferimento di altre Benemerienze del Gran Priorato d'Italia che provvede a valutare, dando corso a quelle approvate.
- riceve, da parte dei Comandanti Regionali, le quote di cotizzazione annuali, al netto delle spettanze dei Comandi Regionali, che provvede a rimettere al Tesoriere, per l'espletamento delle pratiche, dopo aver trattenuto le somme relative ai diritti di spettanza della Gran Cancelleria.
- periodicamente provvede a versare alla Gran Cancelleria dell'Ordine i diritti alla medesima spettanti.
- provvede all'acquisto delle decorazioni, delle mozzette e dei mantelli di volta in volta necessari per il Capitolo in allestimento e consegna tali articoli, dopo opportuna intestazione, al Custode delle Insegne.
Se vi è disponibilità economica egli può inoltre acquistare eventuali scorte di decorazioni, mantelli e mozzette.
- provvede all'acquisto ed alla fornitura ai membri del Gran Priorato di tutti gli articoli di completamento delle varie uniformi previste dal Regolamento del Gran Priorato; per l'espletamento di tale servizio ha in dotazione apposito fondo da parte del Tesoriere del Gran Priorato al quale presenta apposito rendiconto con frequenza trimestrale.
- trasmette periodicamente alla Gran Cancelleria dell'Ordine gli elenchi anagrafici aggiornati del Gran Priorato d'Italia

- ha facoltà di presentare motu proprio alle Superiori Autorità dell'Ordine pratiche di ammissione di nuovi Postulanti o richieste di promozioni e decide in via esclusiva sulle proposte di conferimento dei riconoscimenti stabiliti dal Gran Priorato d'Italia.
- detiene copia della rassegna stampa e copia dell'archivio fotografico e video di tutti i Capitoli e delle altre manifestazioni effettuate sul territorio del Gran Priorato d'Italia che i Comandanti Regionali dovranno fargli pervenire.

CAPO IV

IL PRIORE

Art. 22 - Il Priore:

- è il collaboratore del Gran Priore a cui viene delegato il coordinamento di tutta l'attività di volontariato del Gran Priorato d'Italia, secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo Nazionale Volontari del Soccorso e Protezione Civile del Gran Priorato d'Italia dell'Ordine.
- surroga, qualora impedito, il Gran Priore nelle sue funzioni.
- durante i Capitoli svolge le mansioni allo stesso riservate dal Cerimoniale, indossando le proprie insegne d'ufficio rappresentate dalla catena.
- risponde del proprio operato unicamente al Gran Priore d'Italia ed alle Superiori Autorità dell'Ordine
- fa parte della Commissione di Ammissione del Gran Priorato.
- sottoscrive, unitamente al Gran Priore ed al Cancelliere, la relazione annuale del Gran Priorato.
- tiene i contatti con i Gruppi di Volontariato aderenti al Corpo Nazionale Volontari del Soccorso e Protezione Civile del Gran Priorato e si adopera per reperirne sempre di nuovi, predisponendo quanto necessario alla redazione dei Protocolli di Intesa da sottoscrivere tra i nuovi Gruppi aderenti ed il Gran Priore.
- organizza le cerimonie di ammissione dei nuovi Gruppi Volontari, ove fungerà da Autorità Rassegnatrice.
- Rappresenta, unitamente al Gran Priore, il Gran Priorato nelle Cerimonie organizzate dal Corpo Nazionale Volontari del Gran Priorato.
- Per il sopperimento delle minute spese inerenti la carica è dotato, a cura del Tesoriere del Gran Priorato, di apposito fondo spese che provvederà mensilmente a conguagliare con il medesimo.

CAPO V

IL CANCELLIERE

Art. 23 - Il Cancelliere:

- è il collaboratore del Gran Priore cui viene delegato il coordinamento della gestione ordinaria e dell'organizzazione del Gran Priorato per le quali dovrà dar corso alle decisioni ed alle disposizioni allo scopo emanate dal Gran Priore.
- rende conto del proprio operato unicamente al Gran Priore ed alle Superiori Autorità dell'Ordine.
- convoca, qualora non vi provveda il Gran Priore, e sempre in ottemperanza alle sue disposizioni, le riunioni dell'Alto Comando, dello Stato Maggiore e del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato.
- durante i Capitoli indossa le insegne d'Ufficio rappresentate dalla catena di comando.
- depositario di tutte le norme costituzionali, statutarie, regolamentari e cerimoniali dell'Ordine, gli spetta il compito di vegliare sulla loro esatta osservanza e messa in atto
- è membro della Commissione di Ammissione del Gran Priorato.
- presiede, con diritto di voto, la Corte Marziale del Gran Priorato che provvede a convocare.
- sottoscrive, unitamente al Gran Priore ed al Priore, la relazione annuale del Gran Priorato.
- detiene copia dell'anagrafe del Gran Priorato fornitagli periodicamente dal Segretario Generale del Gran Priorato.
- verifica l'attività dei Comandi Regionali, in particolare sulla esatta applicazione delle disposizioni costituzionali, statutarie e regolamentari nonché dei Decreti del Gran Priore.
- detiene copia di tutti i verbali delle riunioni dello Stato Maggiore e del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato, delle Commissioni Disciplinare, Assistenza ed Ammissione, dei Decreti del Gran Priore e dei fascicoli personali dei confratelli, archiviando il tutto quale copia di garanzia.

- detiene ed aggiorna il Libro d'Oro del Gran Priorato contenente gli estremi delle concessioni dei riconoscimenti conferiti dal Gran Priore e tutte le nomine in seno al Gran Priorato, nei Comandi Regionali e nelle Delegazioni Provinciali.
- deve ricevere notizia di ogni infrazione alle disposizioni che regolano la vita del Gran Priorato onde darne segnalazione, secondo le rispettive prerogative, al Comandante Regionale competente od all'Inquisitore al fine di approntare le necessarie istruttorie
- durante un momento dell'Agape Fraterna chiamerà al tavolo d'onore coloro che dovranno ricevere diplomi, lettere patenti od altri riconoscimenti propri del Gran Priorato, che saranno consegnati agli interessati dal Gran Priore d'Italia o da persona dallo stesso di volta in volta delegata.
- mensilmente riceve dal Tesoriere copia dei movimenti contabili avvenuti ed un bilancio economico di verifica.
- ha facoltà di ispezionare in qualsiasi momento i conti della Tesoreria del Gran Priorato e delle Tesorerie dei Comandi Regionali, segnalando al Gran Priore le eventuali manchevolezze contabili e gestionali riscontrate per gli opportuni provvedimenti.
- organizza i confratelli residenti in regioni in cui non sia costituito il Comando Regionale, curando l'incasso delle quote di ammissione, delle cotizzazioni annuali e dei diritti di promozione, che trasmette al Gran Priore per il disbrigo delle pratiche relative.
- considerata la gravosità dei compiti affidatigli, egli ha la facoltà di farsi coadiuvare da confratelli di sua fiducia e dei quali proporrà la nomina al Gran Priore con la qualifica di un Dirigente di Cancelleria e di uno o più Applicati di Cancelleria .
- per la propria attività può essere titolare di un conto corrente bancario intestato alla Cancelleria del Gran Priorato sul quale viene delegato alla firma il Tesoriere del Gran Priorato.
- per il sopperimento delle minute spese della Cancelleria è dotato, a cura del Tesoriere del Gran Priorato, di apposito fondo spese che provvederà mensilmente a conguagliare con il medesimo.

CAPO VI

NORME COMUNI AI DIRIGENTI DEL GRAN PRIORATO

Art. 24) Il Priore ed il Cancelliere vengono proposti dal Gran Priore e nominati dalle Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine.

Essi possono essere destituiti, per gravissime mancanze motivate, su proposta del Gran Priore, dal Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine.

In seno al Gran Priorato d'Italia essi hanno diritto al titolo di Eccellenza, qualunque sia il grado loro conferito nell'Ordine.

CAPO VII

I DIGNITARI DEL GRAN PRIORATO D'ITALIA

Art. 25- Nel Gran Priorato d'Italia dell'Ordine sono previsti i seguenti Dignitari:

- Tesoriere
- Elemosiniere
- Hospitaliere
- Inquisitore
- Segretario Generale
- Custode delle Insegne
- Editor
- Aiutante di Campo del Gran Priore

Art. 26 - I Dignitari del Gran Priorato:

- sono proposti dal Gran Priore e nominati dal Presidente del Supremo Consiglio.
- rendono conto delle iniziative poste in essere per l'espletamento delle deleghe ricevute dal Gran Priore allo stesso, durante le riunioni dello Stato Maggiore del Gran Priorato.
- essi possono essere destituiti in qualsiasi momento solamente su proposta del Gran Priore da parte del Presidente del Supremo Consiglio.

Art. 27 - Alla sostituzione del Capo Giurisdizione, tutti coloro che siano investiti di mansioni in seno al Gran Priorato d'Italia, decadono automaticamente dall'incarico ma possono essere riproposti dal nuovo Gran Priore.

IL TESORIERE

Art. 28 - Il Tesoriere:

- è componente, con diritto di voto, della Commissione Assistenza del Gran Priorato.
- riceve dal Gran Priore il rendiconto delle somme di denaro di spettanza del Gran Priorato e dei Comandi Regionali da questi versate al Tesoriere relativamente alle pratiche accettate dalla Commissione di Ammissione del Gran Priorato.
- riceve dal Gran Priore il rendiconto delle cotizzazioni annuali pervenutegli dai Comandanti Regionali, al netto delle loro spettanze, per quanto di pertinenza del Gran Priorato e versato dal Gran Priore sul conto corrente della Tesoreria.
- riceve dal Gran Priore, successivamente ad ogni Capitolo, il rendiconto della gestione dei fondi decorazioni e mantelli con la notizia dei versamenti effettuati dal Gran Priore alla Tesoreria di eventuali somme attive residue.
- annualmente liquida ai Comandi Regionali quanto di loro spettanza relativamente alle pratiche di ammissione di nuovi Postulanti andate a buon fine, dopo aver conguagliato eventuali partite passive a carico dei suddetti Comandi, redigendo apposito estratto conto che dovrà sottoporre al Gran Priore per l'approvazione prima di procedere alla corresponsione.
- redige la contabilità del Gran Priorato d'Italia e dell'eventuale organizzazione prevista all'Art. 10.
- redige la relazione annuale del Gran Priorato da inviarsi alla Gran Cancelleria dell'Ordine, che dovrà sottoporre al Collegio dei Revisori del Gran Priorato d'Italia per l'esame contabile.
Ottenuta l'approvazione da tale Collegio, egli dovrà sottoporre la relazione al Gran Priore d'Italia che, unitamente al Priore ed al Cancelliere, la sottoscriveranno.
- se durante l'Agape Fraterna fossero decise raccolte spontanee di denaro, provvederà a redigere e firmare apposito verbale, facendolo sottoscrivere al Cancelliere ed eventualmente al terzo beneficiario e lo inserirà immediatamente nella contabilità del Gran Priorato, provvedendo al contestuale versamento sui conti correnti bancari o postali della Tesoreria del Gran Priorato del ricavato ad esso spettante .
Qualora tali raccolte spontanee fossero finalizzate a scopi dichiarati e ben precisi, il loro ricavato non potrà avere utilizzo diverso dal conseguimento dell'iniziativa proposta.
- è firmatario sui conti correnti bancari o postali della Tesoreria del Gran Priorato sui quali opera con firma congiunta per prelevamenti superiori ad € 1.500,00= con il Gran Priore.
Per comodità può anche essere dotato di bancomat in capo al conto gestito.
- è secondo firmatario sull'eventuale conto corrente bancario della Cancelleria sul quale può esclusivamente operare in sostituzione del Cancelliere, qualora impedito.
- provvede ad effettuare tutti i pagamenti richiesti dal Gran Priore, dal Priore e dal Cancelliere per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, previo verifica della disponibilità di cassa e che le spese siano state preventivamente o consuntivamente autorizzate dal Gran Priore.
- dota il Gran Priore, il Priore, il Cancelliere ed il Segretario Generale dei previsti fondi minute spese che provvede ad integrare mensilmente alla presentazione dei rispettivi rendiconti da parte degli interessati
- dota il Gran Priore del fondo necessario all'espletamento del servizio uniformi da fornirsi ai membri del Gran Priorato.

L'ELEMOSINIERE

Art 29 - L'Elemosiniere:

- si adopera al fine di reperire i fondi necessari al conseguimento delle opere benefiche proprie dei fini istituzionali del Gran Priorato versando il ricavato sui conti correnti postali o bancari della Tesoreria del Gran Priorato, consegnando la documentazione al Tesoriere per la contabilizzazione.
- è componente, con diritto di voto, della Commissione Assistenza del Gran Priorato.
- coadiuva il Tesoriere nel redigere la relazione annuale del Gran Priorato per la parte attinente la beneficenza raccolta ed elargita
- la sua attività, unitamente a quella degli Elemosinieri Regionali, è coordinata dal Cancelliere del Gran Priorato.

L'HOSPITALIERE

Art. 30 -L'Hospitaliere:

- vigila sull'operato del personale medico e paramedico dei componenti del Corpo Nazionale Volontari del Soccorso e Protezione Civile del Gran Priorato d'Italia.
- è giudice nella Corte Marziale del Gran Priorato.
- visita eventuali Confratelli e Consorelle infermi e partecipa ad eventuali loro funerali, portando la solidarietà morale dell'Ordine e del Gran Priorato.
- la sua attività, unitamente a quella degli Hospitalieri Regionali, è coordinata dal Priore e regolata anche dalle norme dello Statuto e del Regolamento del Corpo Nazionale Volontari del Soccorso e Protezione Civile del Gran Priorato d'Italia.

L'INQUISITORE

Art. 31 - L'Inquisitore:

- su incarico del Cancelliere, su segnalazione di un Consiglio Regionale di Disciplina o su appello contro una decisione adottata da un Consiglio Regionale di Disciplina, istruisce le pratiche da giudicarsi dalla Corte Marziale del Gran Priorato ove esercita le funzioni di Pubblico Ministero, senza diritto di voto.
- nelle vertenze tra due o più confratelli poste a giudizio della Corte Marziale del Gran Priorato ha il compito di vigilare sulla esatta applicazione delle norme regolamentari del Gran Priorato, rappresentando la parte istante.
- ha il compito di vigilare sul comportamento etico dei partecipanti alle riunioni dello Stato Maggiore e del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato, relazionando per iscritto al Gran Priore ed al Cancelliere sulle manchevolezze riscontrate per gli opportuni provvedimenti.
- Riceve dal Marshall la segnalazione di manchevolezze o di comportamenti disdicevoli verificatisi durante i Capitoli del Gran Priorato e relaziona per iscritto al Gran Priore ed al Cancelliere su quanto riscontrato per gli opportuni provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 32 - Il Segretario Generale:

- partecipa a tutte le riunioni dello Stato Maggiore e del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato, delle Commissioni Assistenza, Ammissione e Disciplinare, senza diritto di voto, e ne redige i verbali che invia in copia al Gran Priore ed al Cancelliere per la duplice conservazione a garanzia.
- detiene in originale i fascicoli personali degli iscritti al Gran Priorato che provvede ad aggiornare.
- detiene l'anagrafe dei membri del Gran Priorato che provvede ad aggiornare ed a fornirne copia al Gran Priore, ai Dirigenti, ai Dignitari ed ai Comandanti Regionali per l'esplicitamento dei rispettivi incarichi.
- tratta tutta la corrispondenza del Gran Priorato d'Italia ed inoltra gli inviti per la partecipazione ai Capitoli
- compila le tessere personali di riconoscimento dei membri del Gran Priorato.
- per il sopperimento delle minute spese della Segreteria Generale è dotato, a cura del Tesoriere, di apposito fondo spese che provvederà mensilmente a conguagliare con il medesimo.

IL CUSTODE DELLE INSEGNE

Art. 33 - Il Custode delle Insegne:

- riceve dal Gran Priore e detiene i mantelli, le mozzette e le decorazioni dell'Ordine e consegna ai Postulanti prima di ogni Capitolo quanto di loro spettanza
- detiene apposito schedario ove iscrive i vari articoli ricevuti dal Gran Priore e lo scarico dei medesimi, sia per l'ingresso di nuovi Postulanti durante i Capitoli, sia per le singole forniture a Confratelli richiedenti.
- in caso di richieste di decorazioni da parte di singoli confratelli per smarrimenti od altre motivazioni, egli dovrà controllare, ove necessario, presso la Segreteria Generale del Gran Priorato il diritto per grado o merito del richiedente, provvedendo poi ad inviare all'interessato apposita richiesta monetaria relativa a quanto da fornirsi e relative spese di spedizione, utilizzando il modulo in triplice copia allo scopo predisposto dalla Gran Custode delle Insegne e richiedendo il preventivo versamento di quanto dovuto da parte dei richiedenti; la prima copia dovrà essere inviata all'interessato, la seconda al Gran Priore e la terza conservata agli atti dell'Ufficio; al ricevimento dell'accredito, egli darà corso all'invio di quanto richiesto, versando nel contempo il relativo importo al Gran Priore.
- annualmente dovrà consegnare al Tesoriere, ed in copia al Cancelliere, l'elenco dettagliato delle giacenze affinché possano essere monetizzate ed inserite nel bilancio del Gran Priorato.
- l'elenco delle decorazioni ed il relativo listino prezzi di vendita verrà emanato dal Gran Custode delle Insegne ed aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
- è giudice nella Corte Marziale del Gran Priorato.

L'EDITOR

Art. 34 – L'Editor:

- espleta le pubbliche relazioni del Gran Priorato.
- accoglie ed assiste le Superiori Autorità dell'Ordine in visita in Italia.
- ha il compito di predisporre e coordinare le bozze delle pubblicazioni del Gran Priorato.
- provvede alla stampa degli inviti ai Capitoli sul testo approvato dal Gran Priore e li trasmette al Segretario Generale per l'inoltro postale.
- nei Capitoli organizzati dal Gran Priorato accoglie alla porta della Chiesa le Autorità e gli Ospiti.
- è giudice nella Corte Marziale del Gran Priorato.

L'AIUTANTE DI CAMPO

Art. 35 – Il Gran Priore propone anche la nomina del proprio Aiutante di Campo scegliendolo tra i confratelli del Gran Priorato.

La proposta di nomina e quella la revoca dell'Aiutante di Campo spetta insindacabilmente al Gran Priore d'Italia.

L'Aiutante di Campo é investito anche delle funzioni di Ufficiale di Collegamento e di Segretario Particolari dei Gran Priore d'Italia.

CAPO VIII

INCARICHI CERIMONIALI DEL GRAN PRIORATO

Art. 36 – Il Gran Priore d'Italia conferisce, a suo insindacabile giudizio e revoca, ad alcuni Dignitari, o Comandanti Regionali o Confratelli del Gran Priorato d'Italia, gli incarichi cerimoniali di:

- Porta Bandiera del Gran Priorato
- Porta Vessillo Gran Priorale
- Porta Spada Magistrale
- Marshall
- Crocifero
- Custode dei Materiali Logistici e del Mezzo di Trasporto (questa funzione è anche abbinabile ad altre)

CAPO IX

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL GRAN PRIORATO D'ITALIA

Art. 37 – Il Collegio dei Revisori dei Conti del Gran Priorato è composto da un Presidente, da due Revisori Effettivi e da due Revisori Supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio Supremo dell'Ordine su proposta del Gran Priore d'Italia.

I cinque componenti il Collegio potranno anche non essere membri dell'Ordine.

Essi potranno essere destituiti solamente dal Presidente del Consiglio Supremo dell'Ordine su richiesta motivata del Gran Priore.

Art. 38 – Compito dei Revisori dei Conti è esaminare e stendere una relazione scritta su tutte le risultanze contabili della gestione annuale del Gran Priorato contenute nella Relazione Annuale redatta a cura del Tesoriere del Gran Priorato e che dovrà essere sottoposta, dopo l'approvazione, alla firma del Gran Priore e del Cancelliere, i quali avranno facoltà di allegare proprie personali relazioni.

CAPO X

I SERVIZI DEL GRAN PRIORATO D'ITALIA

Art. 39 – Il Teleoperatore ed il Fotografo

- operano, con attrezzature di proprietà del Gran Priorato, ricevendo il materiale loro occorrente dal Gran Priore, che provvederà a rifornirli
- provvedono ad effettuare le copie richieste dal Gran Priore che disporrà per farle recapitare ai richiedenti per il tramite della Segreteria Generale del Gran Priorato.
- essi non potranno assolutamente agire in modo professionale autonomo

Qualora detti servizi non fossero operanti, il Gran Priore provvederà a conferire di volta in volta l'appalto del servizio a ditte competenti nel settore.

Art. 40 – Il Tecnico del Suono

durante l'esecuzione dei Capitoli cura il funzionamento dell'impianto di riproduzione ed amplificazione al fine di assicurare il necessario supporto musicale durante tutta la cerimonia.

Egli può anche non essere membro dell'Ordine ma semplicemente un volontario simpatizzante che offra però complete garanzie di presenza ai Capitoli del Gran Priorato e che sia competente nella materia.

Se non membro dell'Ordine, il Tecnico del Suono indosserà sull'Altare apposita tunica bianca recante al centro del petto la croce ad otto punte dell'Ordine ed una cintura con fibbia simile a quella dell'uniforme capitolare dei confratelli.

Egli viene nominato e sollevato insindacabilmente dal Gran Priore d'Italia.

Art. 41 – Il Gran Priorato d'Italia pubblicherà un periodico interno destinato a tutti i Confratelli del Gran Priorato, a Superiori Autorità dell'Ordine ed a particolari Personalità decise dal Gran Priore.

La parte amministrativa e commerciale relativa a tale pubblicazione viene demandata all'apposito organismo fiscalmente previsto dall'Art. 10.

Il Comitato di Redazione del suddetto periodico sarà formato dal Gran Priore, dal Priore, dal Cancelliere, dai Dignitari del Gran Priorato e dal Consulente Morale del Gran Priorato.

La Direzione Responsabile sarà assunta dall'Editor del Gran Priorato, qualora ne possieda i requisiti, od in mancanza, da un Dirigente, da un Dignitario del Gran Priorato o da un Direttore esterno che ne abbia i requisiti.

Nulla potrà essere edito in qualsivoglia forma se prima non esaminato ed approvato dal Comitato di Redazione ed autorizzato dal Gran Priore.

Analogamente ci si comporterà per qualsiasi altra pubblicazione avente per argomento l'Ordine od il Gran Priorato d'Italia ed i suoi Comandi Regionali.

La stampa di ogni altro tipo di pubblicazione potrà essere affidata dal Gran Priore all'Editor del Gran Priorato ovvero ad una ditta operante nel settore dell'editoria.

CAPO XI

BANDIERA

Art. 42 – La Bandiera del Gran Priorato d'Italia è costituita da quella dell'Ordine e completata, nel suo quarto superiore vicino all'asta, dal Tricolore Italiano.

All'Asta della Bandiera viene apposto un nastro verde a fiocco con l'iscrizione "Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme (o la sigla O.S.L.J.) – Gran Priorato d'Italia.

Art. 43 – Sono autorizzate apposite Bandiere da usarsi dai Comandanti Regionali nelle proprie sedi di rappresentanza. Le Bandiere dei Comandi Regionali, conformi a quella del Gran Priorato e recanti nel quarto superiore accanto all'asta l'emblema della Regione Italiana di appartenenza, parteciperanno ai Capitoli ove prenderanno posto in Navata di fronte alla Bandiera del Gran Priorato.

Tali Bandiere saranno usate qualora la rappresentanza del Comando Regionale dovesse partecipare a cerimonie civili o militari e/o non fosse presente la Bandiera del Gran Priorato.

All'asta della Bandiera del Comando Regionale sarà posto il nastro verde a fiocco recante la dicitura "O.S.L.J. – Gran Priorato d'Italia – Comando Regionale".

La Bandiera del Gran Priorato prende posto nella Navata della Chiesa accanto a quelle delle Comanderie Regionali qualora sia presente la Bandiera Internazionale dell'Ordine, alla quale spetteranno gli onori.

CAPO XII

MUSICHE

Art. 44 – L'Inno Ufficiale dell'Ordine sarà eseguito al momento della profferta del Giuramento Solenne da parte dei nuovi Postulanti durante la Cerimonia di Investitura.

Per l'ingresso e l'uscita dei cortei, per gli onori alla Bandiera del Gran Priorato d'Italia, per gli spostamenti di detta Bandiera e per gli onori al Gran Priore d'Italia, vengono adottate opportune composizioni previste dal Cerimoniale Internazionale dell'Ordine.

Tutti gli altri brani necessari all'ottimale svolgimento dei Capitoli saranno scelti nell'opportuno repertorio liturgico e classico, con predilezione della lingua latina, adottata nella liturgia della Santa Messa Solenne cantata durante il Capitolo.

La scelta di tutti i brani musicali previsti e necessari, ad eccezione dell'Inno Ufficiale dell'Ordine, sarà fatta dal Gran Priore d'Italia di concerto con gli esecutori musicali.

CAPO XIII

I COMANDI REGIONALI

Art. 45 - Al fine di meglio operare su tutto il territorio Italiano, vengono istituiti i Comandi Regionali (di norma coincidenti con il territorio di ogni Regione geografica d'Italia) a capo di ognuna delle quali viene posto un Comandante Regionale.

Art. 46 - In seno ad ogni Comando Regionale vengono istituite le Delegazioni Provinciali (di norma coincidenti con il territorio di ogni Provincia Italiana) a capo di ognuna delle quali viene posto un Delegato Provinciale, in sottordine al proprio Comandante Regionale e che agisce su delega di quest'ultimo.

Art. 47 – Il Gran Priore ha facoltà di accorpare o suddividere i territori geografici regionali o provinciali dei vari Comandi Regionali e delle Delegazioni Provinciali.

Ogni Comando Regionale non potrà avere più di 70 membri attivi e dovrà essere sdoppiato al superamento di tale limite.

Art. 48 - La nomina dei Comandanti Regionali, su proposta del Gran Priore, è effettuata dal Presidente del Consiglio Supremo dell'Ordine.

I Comandanti Regionali agiscono su delega del Gran Priore in qualità di suoi rappresentanti a livello regionale e possono essere revocati in qualsiasi momento dal Presidente del Supremo Consiglio su richiesta del Gran Priore. Essi avranno eguale dignità qualsivoglia sia il numero di membri del rispettivo Comando.

Art. 49- I Comandi Regionali vengono organizzati ed amministrati dal Comandante Regionale, consigliato ed assistito dai Funzionari del Comando Regionale.

Art. 50 – La Commissione Regionale di Ammissione è composta dal Comandante Regionale, dal Cancelliere Regionale e dal Tesoriere Regionale.

Essa decide a maggioranza di voti, di pari valore, dei suoi componenti, sulle proposte di ammissione e di promozione da trasmettere al Gran Priore.

La Commissione dovrà motivare sul proprio verbale le decisioni con esito negativo, allegando la documentazione a comprova.

Contro eventuali decisioni negative sulle ammissioni, il Delegato Provinciale e l'interessato hanno facoltà di ricorrere, con istanza motivata, al Priore in qualità di Presidente della Commissione di Ammissione del Gran Priorato, per l'esame della pratica da parte di quest'ultima, previo raffronto alle motivazioni contenute nella relazione da parte della Commissione Regionale di Ammissione.

Per le proposte di promozioni respinte il ricorso va presentato direttamente al Gran Priore.

La decisione finale insindacabile sulle ammissioni e sulle promozioni spetta comunque in ultima istanza al Gran Priore d'Italia.

Art. 51 – Presso ogni Comando Regionale saranno nominati dal Gran Priore, su proposta del rispettivo Comandante, i seguenti Funzionari:

- Cancelliere Regionale
- Tesoriere Regionale
- Elemosiniere Regionale
- Hospitaliere Regionale
- Segretario Regionale
- Porta Bandiera Regionale

Con le medesime modalità sarà anche nominato un Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Tutti gli incarichi presso i Comandi Regionali possono essere revocati insindacabilmente dal Gran Priore d'Italia su richiesta motivata del rispettivo Comandante Regionale.

Art. 52 – Il Comandante Regionale:

- rappresenta il Gran Priorato dell'Ordine presso il proprio Comando Regionale
- impartisce tutti gli ordini necessari alla vita ed alla operatività del Comando Regionale nei limiti della delega ricevuta dal Gran Priore d'Italia al quale dovrà chiedere di volta in volta apposita autorizzazione per iniziative di rilevante importanza e di amministrazione straordinaria.
- vigila e coordina l'operato dei Funzionari Regionali e dei propri Delegati Provinciali
- convoca le riunioni del Comando Regionale, con frequenza almeno mensile, e la Commissione Regionale di Ammissione stabilendo, luogo, data, ora ed ordine del giorno.
- presiede la Commissione Regionale di Ammissione
- accerta la completezza delle domande di ammissione di nuovi Postulanti che gli perverranno da parte dei Delegati Provinciali e le sottopone alla Commissione Regionale di Ammissione, inviando quelle approvate al Gran Priore.
- è primo firmatario sul conto corrente bancario intestato al Comando Regionale
- presiede il Consiglio Regionale di Disciplina che provvede a convocare.
- sovrintende all'organizzazione dei Capitoli effettuati presso il proprio Comando Regionale, collaborando col Cancelliere del Gran Priorato
- è dotato di bancomat sul conto corrente bancario intestato al Comando Regionale.
- esplica le pubbliche relazioni del Comando Regionale.
- accoglie ed assiste le Superiori Autorità dell'Ordine e del Gran Priorato in visita al Comando Regionale.
- comunica all'Editor del Gran Priorato notizie giornalistiche inerenti il Comando Regionale e le sue Delegazioni, per l'eventuale inserimento nel periodico del Gran Priorato d'Italia.
- per il sopperimento delle minute spese inerenti il suo ufficio è dotato dal Tesoriere Regionale di un apposito fondo spese che provvede mensilmente a congruare con il medesimo.

Art. 53 – Il Cancelliere Regionale:

- è il più diretto collaboratore del Comandante Regionale e lo surroga nelle sue funzioni qualora impedito.
- collabora, con parere consultivo, col Comandante Regionale nell'organizzazione e nell'amministrazione del Comando Regionale.
- convoca, qualora non vi provveda direttamente il Comandante Regionale, le riunioni del Comando Regionale e la Commissione Regionale di Ammissione, su disposizioni del proprio Comandante Regionale per quanto riferito alla data, all'ora, al luogo ed agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- è componente del Comando Regionale e della Commissione Regionale di Ammissione
- è giudice nel Consiglio Regionale di Disciplina.
- detiene copia dell'anagrafe del Comando Regionale che periodicamente riceve dal Cancelliere del Gran Priorato e ne consente la consultazione agli altri Funzionari Regionali per l'espletamento dei loro incarichi
- comunica ai Delegati Provinciali gli elenchi dei loro iscritti al fine di facilitare l'incasso delle Cotizzazioni Annuali.
- è dotato, a cura del Tesoriere Regionale, di un fondo minute spese inerenti l'incarico che provvede mensilmente a farsi reintegrare dal Tesoriere, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Art. 54 – Il Tesoriere Regionale:

- redige la contabilità del Comando Regionale.
- redige annualmente la relazione annuale sull'attività della Comando Regionale, contenente anche il Bilancio, che dovrà sottoporre per l'approvazione al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, poi al Comandante Regionale per la sottoscrizione e quindi lo invierà al Tesoriere del Gran Priorato per l'inserimento nel Bilancio Generale Consolidato del Gran Priorato.
- è componente del Comando Regionale e della Commissione Regionale di Ammissione.
- versa sul conto corrente bancario intestato al Gran Priorato presso il Gran Priore gli importi relativi alle pratiche di ammissione e di promozione approvate dalla Commissione Regionale di Ammissione.
- versa, trattenendo la quota di spettanza del Comando Regionale, le cotizzazioni annuali dei membri in forza allo stesso Comando che gli saranno pervenute da parte dei Delegati Provinciali, sul conto corrente bancario intestato al Gran Priorato presso il Gran Priore, fornendo nel contempo allo stesso la distinta nominativa delle cotizzazioni riscosse.
- è secondo firmatario sul conto corrente bancario intestato al Comando Regionale sul quale opera, per operazioni di prelievo, a firma congiunta col Comandante Regionale, per importi superiori ad € 1.000,00=
- è dotato di bancomat sul conto corrente bancario intestato al Comando Regionale
- è giudice nel Consiglio Regionale di Disciplina.
- dota il Comandante Regionale, il Cancelliere Regionale ed il Segretario Regionale dei previsti fondi minute spese che provvede ad integrare mensilmente alla presentazione dei rispettivi rendiconti da parte degli interessati.

Art. 55 - L'Elemosiniere Regionale:

- cura il reperimento locale di fondi destinati alla beneficenza e l'individuazione di piccoli interventi assistenziali da effettuarsi localmente e da sottoporre per l'approvazione al Comandante Regionale.
- versa le somme benefiche raccolte sul conto corrente bancario intestato al Comando Regionale e consegna le rispettive ricevute al Tesoriere Regionale per la contabilizzazione.
- annualmente redige la relazione filantropica sull'attività del Comando Regionale che consegna al Tesoriere Regionale per l'inserimento nella relazione annuale sull'attività del Comando Regionale.
- è componente del Comando Regionale.

Art. 56 - L'Hospitaliere Regionale:

- coordina e verifica, di concerto con l'Hospitaliere del Gran Priorato e su ordine del Referendario del Gran Priorato sull'attività medica e paramedica svolta a livello regionale dal Corpo Nazionale Volontari del Soccorso e Protezione Civile del Gran Priorato d'Italia.
- visita eventuali Confratelli o Consorelle infermi e partecipa ad eventuali loro funerali, portando la solidarietà dell'Ordine.
- Istruisce le pratiche da sottoporre al giudizio della Commissione Regionale di Disciplina ove svolge le funzioni di pubblico ministero, senza diritto di voto.
- è componente del Comando Regionale.

Art. 57 – Il Segretario Regionale:

- partecipa a tutte le riunioni del Comando Regionale e della Commissione Regionale di Disciplina, redigendo i rispettivi verbali che trasmette al Gran Priore ed al Cancelliere del Gran Priorato
- coadiuva il Comandante Regionale nell'espletamento di tutte le pratiche amministrative e non che si riferiscono alla vita ed alla operatività del Comando Regionale.
- è componente del Comando Regionale.
- Per il sopperimento delle minute spese della Segreteria Regionale è dotato a cura del Tesoriere Regionale di apposito fondo spese che provvederà a conguagliare mensilmente con il medesimo.

Art. 58– Il Porta Bandiera Regionale:

- reca la Bandiera del Comando Regionale nei Capitoli ed espleta la sua attività secondo le norme previste dal Cerimoniale, nonché nelle manifestazioni ove si partecipi su invito che richieda la delegazione e la bandiera.
- È componente del Comando Regionale.

Art. 59 – Ove non diversamente disposto dagli articoli ad essi relativi, i Funzionari dei Comandi Regionali agiranno, nell'espletamento dei loro uffici, in modo paritetico a quanto previsto per i Dignitari del Gran Priorato, ovviamente rapportando il tutto alla realtà regionale in cui operano.

Art. 60 – Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è formato da un Presidente, da due Revisori Effettivi e due Revisori Supplenti che vengono nominati dal Gran Priore su segnalazione del Comandante Regionale competente. Essi potranno essere destituiti solamente dal Gran Priore su proposta motivata e sottoscritta del Comandante Regionale competente.

I componenti del Collegio possono anche non essere membri dell'Ordine.

Compito del Collegio è quello di esaminare annualmente la Relazione del Comando Regionale, contenente anche il Bilancio, e di redigere apposita relazione al medesimo.

Art. 61 – Ogni Comandante Regionale, qualora ne ravvisi la necessità, convocherà i propri Delegati Provinciali, unitamente ai componenti il Comando Regionale, per coordinarne l'attività.

A tali riunioni sarà convocato anche il Cappellano Regionale.

Tale riunione dovrà comunque sempre essere indetta nell'imminenza della convocazione del Comandante Regionale al Rapporto Ufficiali del Gran Priorato al fine di rendere costui edotto sulla vita e sull'operato del proprio Comando Regionale.

Art. 62 - Presso ogni Delegazione Provinciale sarà nominato dal Gran Priore, su proposta del rispettivo Comandante Regionale, il Delegato Provinciale.

Art. 63 – Il Delegato Provinciale cura il coordinamento dei Confratelli residenti nelle rispettive circoscrizioni e fa opera di proselitismo per il reperimento di nuovi Postulanti; inoltre collabora col Tesoriere Regionale nella riscossione delle Cotizzazioni Annuali dei confratelli residenti nel territorio di sua competenza

Art. 64 – I Comandanti Regionali dipendono gerarchicamente dal Gran Priore e la loro attività viene coordinata dal Cancelliere del Gran Priorato.

I Comandi Regionali hanno parziale autonomia amministrativa.

Relativamente agli introiti che si possono verificare nei confronti del Comando Regionale, questo dovrà comportarsi come segue:

a) Quote di ammissione di nuovi Postulanti

- Il Modulo di Ammissione all'Ordine, debitamente sottoscritto dal Postulante e corredato da tutta la documentazione prescritta, oltre all'assegno circolare non trasferibile intestato al Gran Priorato d'Italia, ovvero la fotocopia del bonifico bancario del versamento effettuato sul conto corrente bancario intestato al Gran Priorato d'Italia presso il Gran Priore, viene a costui trasmesso dopo l'approvazione della Commissione di Ammissione Regionale.
- Il Gran Priore, verificato il buon fine dell'assegno o del bonifico relativo ad ogni pratica, le invia al Presidente della Commissione di Ammissione del Gran Priorato per la valutazione e l'esame, ricevendo dallo stesso di ritorno sia quelle approvate che quelle respinte.

- Il Gran Priore, provvede a trattenere le spettanze della Gran Cancelleria su di un apposito conto corrente bancario, a trattenere sul conto corrente bancario del Gran Priorato dallo stesso gestito gli importi relativi alla fornitura ai Postulanti delle decorazioni e dei mantelli e versa sul conto corrente del Tesoriere i diritti di spettanza del Gran Priorato e dei Comandi Generali, inviando nel contempo al Tesoriere ed al Cancelliere apposito rendiconto, restituendo gli importi e la documentazione ai diretti interessati per le pratiche non accolte.
 - Il Cancelliere, a chiusura contabile di ogni Capitolo, provvederà a redigere apposito estratto conto che dedurrà dalle quote di spettanza le spese ad esso relative effettuate per conto del Comando Regionale, lo presenterà al Gran Priore per la ratifica e quindi trasmetterà la pratica al Tesoriere per la contabilizzazione e per l'invio del saldo di spettanza al Comando Regionale di competenza.
- b) Quote di cotizzazioni annuali.:
- Annualmente il Segretario Generale del Gran Priorato invierà l'elenco aggiornato dei Confratelli dipendenti dal Comando Regionale con i gradi ricoperti e la tabella delle cotizzazioni previste per i vari gradi.
- Il Comandante Regionale, per il tramite dei suoi Delegati Provinciali, provvederà alla riscossione, redigendo un elenco dei paganti, dei morosi, degli inattivi e dei defunti che invierà al Gran Priore, mentre verserà il ricavato, trattenendo la quota di spettanza del Comando Regionale, sul conto corrente bancario intestato al Gran Priorato presso il Gran Priore.
- Il Segretario Generale del Gran Priorato aggiorna i tabulati anagrafici.
- Il Gran Priore provvede a versare sul conto corrente della Gran Cancelleria quanto di spettanza della medesima ed ad accreditare al Tesoriere quanto di spettanza del Gran Priorato, fornendo nel contempo apposito elenco al Tesoriere ed al Cancelliere.
- c) Diritti per promozioni:
- Il Comandante Regionale invia al Gran Priore le proposte di promozione corredate da assegno circolare non Trasferibile intestato al Gran Priorato d'Italia, ovvero copia del bonifico effettuato sul conto corrente del Gran Priorato presso il Gran Priore.
- Il Gran Priore, verificato il buon fine dell'assegno o del bonifico bancario, decide insindacabilmente sulla Concessione o meno della promozione richiesta.
- Il Gran Priore provvede a versare sul conto corrente della Gran Cancelleria quanto di sua spettanza od a restituire agli interessati gli importi relativi alle pratiche rifiutate.
- Nulla viene versato sul conto corrente del Tesoriere del Gran Priorato poiché nelle promozioni non sono previsti riparti a favore del Gran Priorato.
- Il Gran Priore comunica al Segretario Generale l'elenco delle promozioni concesse per l'opportuno aggiornamento dell'Anagrafe del Gran Priorato.
- d) Elargizioni Benefiche a carattere locale:
- Il Comandante Regionale tratterrà completamente, iscrivendole nel proprio bilancio e rilasciando apposita ricevuta all'interessato, tali eventuali entrate straordinarie, versando l'importo sul conto corrente della Tesoreria Regionale e dandone comunicazione al Gran Priore.

Art. 65 – Qualora la Commissione Assistenza del Gran Priorato dovesse individuare un'opera benefica di elevata entità a carattere nazionale, i Comandi Regionali saranno tenuti a contribuirvi anche con i propri fondi in modo proporzionale al numero dei rispettivi iscritti.

In tal caso tali iniziative dovranno preventivamente essere discusse nella prima riunione del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato e, dopo l'esame dell'Alto Comando e l'approvazione del Gran Priore, il Cancelliere del Gran Priorato provvederà a darne notizia a tutti i Comandanti Regionali.

Art. 66 – Il Cancelliere del Gran Priorato provvederà, ove necessario, ad emanare apposite norme tecniche più specifiche per l'ottimale organizzazione dei Comandi Regionali, delle Delegazioni Provinciali e dei Capitoli, che comunque dovrà preventivamente sottoporre al giudizio del Gran Priore per l'approvazione.

Art. 67 – Ogni Comandante Regionale provvederà ad aprire un conto corrente bancario presso un Istituto a sua scelta operante nel territorio di competenza del Comando Regionale e che sarà utilizzato in esclusiva per i movimenti necessari alla gestione del Comando Regionale e per i rapporti finanziari tra questo ed il Gran Priorato d'Italia.

Per l'apertura del conto corrente, che deve essere intestato al Comando Regionale nella persona del suo Comandante pro tempore, l'interessato presenterà copia del Decreto Gran Priorale di autorizzazione, copia del proprio Decreto di Nomina a Comandante Regionale e copia dell'attribuzione del Codice Fiscale rilasciato al Gran Priorato d'Italia, intendendosi il Comando Regionale quale unità locale decentrata del Gran Priorato d'Italia con proprio rappresentante responsabile.

Il Comandante Regionale, aperto il conto, provvederà a far depositare la firma del proprio Tesoriere Regionale.

Copia del Decreto Gran Priorale di autorizzazione e del Codice Fiscale del Gran Priorato saranno forniti agli interessati dal Gran Priore.

Tutte le operazioni di prelievo da effettuarsi sul conto corrente del Comando Regionale eccedenti € 1.000,00= dovranno essere effettuati a firma congiunta del Comandante Regionale, quale primo firmatario, e del Tesoriere Regionale.

Art. 68 – Oltre espletare la propria attività economica ed amministrativa, i Comandanti Regionali debbono:

- curare l'immagine dell'Ordine sul territorio
- riunire periodicamente i Confratelli e le Consorelle sottoposti al loro comando
- fare opere filantropiche a sostegno dei bisognosi e dei sofferenti
- organizzare e partecipare a congressi e conferenze che trattino tematiche sociali o cavalleresche
- partecipare alla vita sociale sul territorio, alle funzioni religiose ed alle cerimonie a cui il Comando Regionale sia invitato
- relazionare annualmente sull'attività sociale e benefica svolta sul territorio
- chiedere sempre preventiva autorizzazione al Gran Priore prima di intraprendere ognuna delle iniziative precedentemente elencate, specificando se si intenda indossare in tali circostanze il Mantello e/o l'Uniforme dell'Ordine e se sia richiesta anche la partecipazione della Bandiera del Comando Regionale.

CAPO XIV

I RELIGIOSI DEL GRAN PRIORATO D'ITALIA

Art. 69 – Per l'assistenza ed il supporto morale di tutti i componenti il Gran Priorato d'Italia e per l'effettuazione dei servizi religiosi durante i Capitoli, sono previsti i seguenti Religiosi:

- Il Priore Spirituale
- Il Consulente Morale Nazionale
- I Cappellani Regionali e Provinciali
- Altri Cappellani

IL PRIORE SPIRITUALE

Art. 70 – E' la massima Autorità Religiosa del Gran Priorato, di preferenza un Cardinale di Santa Romana Chiesa od un alto Prelato.

Al medesimo spettano gli stessi onori riservati al Gran Priore ed il titolo di Eccellenza, qualora personalmente non abbia diritto ad un titolo ecclesiastico di maggiore importanza.

Egli presiede su tutti i Cappellani del Gran Priorato.

Quando interviene ai Capitoli dell'Ordine gli spetta di diritto il posto di Primo Celebrante.

IL CONSULENTE MORALE NAZIONALE

Art. 71 - Il Consulente Morale Nazionale:

- è di diritto il Cappellano con maggior anzianità di nomina nel più alto grado presente nel Gran Priorato.
- da lui dipendono gerarchicamente i Cappellani Regionali ed i Cappellani Provinciali, nonchè tutti gli altri Religiosi facenti parte del Gran Priorato, ad eccezione del Priore Spirituale.
- rende conto, per la sua attività organizzativa, al Gran Priore e, per la sua attività liturgica, al Priore Spirituale dell'Ordine per l'Italia.
- di diritto gli spetta il posto di Concelebrante nei Capitoli, in subordine immediatamente al Priore Spirituale.
- partecipa alle riunioni dello Stato Maggiore e del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato d'Italia fornendo suggerimenti in merito ai problemi etici e spirituali eventualmente emergenti.
- sottopone al Gran Priore i nominativi dei Cappellani Regionali e dei Cappellani Provinciali per la nomina.
- detiene l'elenco completo di tutti i religiosi iscritti nel Gran Priorato che provvede a coordinare

Al medesimo spettano gli stessi onori riservati ai Dignitari del Gran Priorato.

Considerata la gravosità dei suoi compiti, il Consulente Morale ha facoltà di proporre al Gran Priore la nomina di un suo Segretario che potrà essere sia un altro Cappellano che un Confratello laico.

In caso di non accettazione, o per dimissioni, o per qualsivoglia altro motivo, l'incarico di Consulente Morale fosse vacante, subentrerà di diritto il candidato immediatamente seguente, con facoltà di deroga da parte del Gran Priore.

I CAPPELLANI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 72 – Presso ogni Comando Regionale o Delegazione Provinciale sarà presente rispettivamente il Cappellano Regionale ed il Cappellano Provinciale che dovranno curare l'assistenza spirituale dei Confratelli loro affidati.

I Cappellani Regionali e Provinciali potranno fornire informazioni ai rispettivi Comandanti o Delegati sulla moralità dei nuovi Postulanti.

Art. 73 – Il Cappellano Regionale partecipa alle riunioni del Comando Regionale ove fornisce suggerimenti sugli eventuali problemi etici e religiosi emergenti.

Allo stesso spettano gli stessi onori riservati ai Funzionari del Comando Regionale.

Art. 74 – I Cappellani Regionali collaboreranno col proprio Comandante Regionale al fine di reperire idonei aspiranti all'incarico di Cappellano Provinciale, così come cureranno di proporre altri religiosi nominabili Cappellani dell'Ordine.

Essi inoltre coordineranno, per la parte liturgica, i vari Cappellani Provinciali, fornendo loro direttive morali ed ecclesiastiche.

Art. 75 - I Cappellani Provinciali dovranno celebrare la Santa Messa per i confratelli del proprio territorio in ricorrenze particolari o su invito del proprio Delegato Provinciale.

GLI ALTRI CAPPELLANI

Art. 76 – Tutti gli altri Religiosi iscritti al Gran Priorato d'Italia dell'Ordine, secondo i rispettivi gradi, forniranno aiuto e supporto ai Religiosi portatori di incarichi trattati nel presente Regolamento.

CAPO XV

ALTRE NORME RELATIVE AI RELIGIOSI

Art. 77 – Tutti i Religiosi iscritti nel Gran Priorato dovranno partecipare ai Capitoli in abito talare, cotta (o rocchetto) e mozzetta, con decorazioni che apporranno anche sui Paramenti Sacri durante la concelebrazione della Santa Messa.

Art. 78 – In occasione dei Capitoli, l'ordine di precedenza nella concelebrazione della Santa Messa è fissato come segue:

- il Gran Priore Spirituale Internazionale (se presente)
- il Priore Spirituale del Gran Priorato
- il Consulente Morale Nazionale
- il Cappellano Regionale ove si svolge il Capitolo
- i Cappellani Regionali
- i Cappellani Provinciali
- gli altri Cappellani dell'Ordine
- altri Sacerdoti eventualmente presenti

Art. 79 – Nell'approssimarsi della data del Capitolo, il Consulente Morale Nazionale, coadiuvato dal Cappellano Regionale di competenza e dal proprio Segretario, dovrà verificare la reperibilità di religiosi sufficiente a garantire il regolare svolgimento della parte liturgica del Capitolo, provvedendo alle necessarie sostituzioni.

Art. 80 – In caso di reiterate ingiustificate assenze di Cappellani, il Consulente Morale Nazionale dovrà darne notizia all'Inquisitore del Gran Priorato per gli opportuni provvedimenti.

Art. 81 – Il Consulente Morale Nazionale provvederà, per ogni Capitolo, a nominare uno dei Cappellani a Cerimoniere Ecclesiastico il quale dovrà svolgere i compiti allo stesso prescritti dal Cerimoniale.

CAPO XVI

I CAPITOLI

Art. 82 - I Capitoli dell'Ordine saranno effettuati ed organizzati sotto la supervisione del Cancelliere che utilizzerà, secondo le rispettive mansioni, quei Funzionari Regionali e quei Confratelli necessari all'ottimale riuscita dei medesimi.

Art. 83 - Le investiture durante i Capitoli, in assenza del Presidente del Supremo Consiglio o di un suo Delegato scelto tra le Superiori Autorità dell'Ordine, saranno effettuate, previo apposita autorizzazione, dal Gran Priore d'Italia o, in caso di suo impedimento, dal Priore.

Art. 84 - Gli inviti, compresi quelli alle Superiori Autorità dell'Ordine, al Gran Priore Spirituale, agli Ospiti Civili, Militari ed Ecclesiastici, saranno effettuati esclusivamente dal Cancelliere del Gran Priorato a nome del Gran Priore d'Italia.

Gli inviti saranno sempre stampati e spediti a cura della Segreteria del Gran Priorato che vi provvederà col proprio fondo spese istituzionale; la spesa per stampa e invio sarà defalcata da quanto di spettanza del Comando Regionale organizzante il Capitolo.

Il testo degli inviti sarà predisposto in bozza dal Cancelliere e sottoposto al Gran Priore per l'approvazione.

Art. 85 – I Comandanti Regionali devono comunicare, con un preavviso di almeno 90 giorni, la località ove intendano tenere il Capitolo ed inviando nel contempo al Gran Priore tutte le pratiche dei Postulanti per consentire l'esame della documentazione e l'invio alla Gran Cancelleria dell'Ordine per la tempestiva emissione delle Lettere Patenti.

La Commissione di Ammissione del Gran Priorato esaminerà le domande e, se un idoneo numero atto a garantire il sostentamento economico del Capitolo otterranno la definitiva approvazione dal Gran Priore, questi presenterà la formale domanda al Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine a tenere il previsto Capitolo.

Del rilascio dell'Autorizzazione sarà data tempestiva notizia al Comandante Regionale richiedente.

Il Capitolo sarà tenuto presso il Comando Regionale che avrà presentato il maggior numero di Postulanti partecipanti alla cerimonia.

I Rappresentanti Territoriali dovranno agire di concerto col Cancelliere del Gran Priorato e con gli incaricati allo scopo preposti dal Regolamento per quanto riferentesi alla preparazione materiale del Capitolo; dovranno inoltre fornire idoneo personale destinato alla corretta organizzazione del Capitolo, con particolare riferimento al personale di fatica di supporto al carico ed allo scarico del mezzo di trasporto del materiale occorrente alla predisposizione del Capitolo.

Art. 86 – Il Comandante Regionale predisporrà, se lo riterrà opportuno, una relazione su una eventuale opera di carità da effettuarsi in concomitanza del Capitolo e l'invierà per l'approvazione alla Commissione Assistenza del Gran Priorato la quale, valutata, la sottoporrà al Gran Priore d'Italia che darà, se ritenuto opportuno, parere favorevole.

Tale relazione dovrà obbligatoriamente contenere anche la previsione della necessaria copertura finanziaria.

Se saranno proposti interventi di maggior peso, nei quali si rendesse necessaria la partecipazione del Gran Priorato d'Italia o di altri Comandi Regionali, la Commissione Assistenza dovrà sottoporre il progetto all'Alto Comando del Gran Priorato che potrà approvarlo solo dopo averlo portato in discussione durante una riunione, ordinaria o straordinaria, convocata ai sensi dell'Art. 16 di questo Regolamento, del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato, previa comunque decisione finale del Gran Priore d'Italia.

Comunque tutti gli interventi benefici dovranno essere fatti in nome e per conto dell'Ordine, senza specifica degli organismi locali da esso dipendenti.

Art. 87 – Il trasporto di tutti gli oggetti necessari alla predisposizione del Capitolo dovrà avvenire a cura e carico del Gran Priorato mediante apposito veicolo di servizio, di proprietà del Gran Priorato od in locazione.

Su tale argomento si rimanda alle apposite norme previste nel presente Regolamento.

Art. 88 – Se delegato dal proprio Comandante Regionale all'organizzazione del Capitolo, il Delegato Provinciale dovrà redigere, entro trenta giorni dall'effettuazione del Capitolo, apposito rendiconto contenente all'attivo le entrate ed al passivo le spese inerenti la cerimonia effettuata ed inviarlo al proprio Comandante Regionale per la ratifica e la contabilizzazione nel bilancio del Comando Regionale a cura del Tesoriere Regionale.

Se le offerte dei fedeli raccolte durante la Santa Messa nell'effettuazione dei Capitoli rimarranno alla Chiesa ospitante quale offerta, queste non saranno inserite nel rendiconto, diversamente esse saranno trattenute e contabilizzate dal Delegato Provinciale che provvederà a devolvere alla Chiesa ospitante quanto ritenuto opportuno dal Comandante Regionale, contabilizzando anche tale operazione nel proprio rendiconto.

Art. 89 – Il Comandante Regionale dovrà verificare che la Chiesa scelta per l'effettuazione del Capitolo abbia le caratteristiche necessarie:

- sia dotata di idoneo locale adiacente ove procedere alla distribuzione di mantelli e decorazioni
- sia dotata di un locale ove il Gran Priore o le Superiori Autorità dell'Ordine possano dare udienza a coloro che desiderino conferire con essi.
- sia dotata di presa di corrente per il collegamento dell'impianto musicale
- sia dotata degli articoli ecclesiastici necessari, secondo la lista ottenibile dalla Cancelleria del Gran Priorato.

Art. 90 – Inoltre il Comandante Regionale:

- nell'imminenza del Capitolo accoglie alla porta della Chiesa le Autorità, le Delegazioni di altri Ordini e gli Ospiti, affidandoli al Cancelliere Regionale che provvede a scortarli nei posti loro riservati
- organizza l'Agape Fraterna curando che la sala ristorante sia munita di idoneo impianto microfonico
- sottopone al Gran Priore la disposizione ai tavoli dell'Agape Fraterna e provvede alle modifiche dallo stesso decise
- predispone le prenotazioni alberghiere necessarie ai partecipanti.

Art. 91 – Nella predisposizione del Capitolo, il Comandante Regionale dovrà accertarsi preventivamente della presenza del personale indispensabile alla buona riuscita della manifestazione, provvedendo alle necessarie sostituzioni con elementi facenti parte del proprio Comando Regionale.

Art. 92 – Il personale indispensabile all'effettuazione del Capitolo, da reperirsi a cura del Comandante Regionale è costituito da:

- I quattro Prefetti del Cerimoniale
- I due Scorta Bandiera
- Le due Guardie d'Onore

Art. 93 – I Quattro Prefetti del Cerimoniale:

- nell'imminenza del Capitolo provvedono, sotto la supervisione del Marshall, all'addobbo della Chiesa, utilizzando gli articoli forniti dal Gran Priorato e quelli da reperirsi in loco
- terminata la preparazione della Chiesa, curano che tutti coloro che dovranno partecipare al Corteo Processionale si rechino tempestivamente nel luogo di ritrovo prefissato
- curano che i fedeli ed i familiari non occupino i posti riservati ai partecipanti al Corteo Processionale
- collaborano col Marshall alla formazione del Corteo Processionale
- nel Corteo processionale prendono posto, i primi due recanti i candelieri dell'Ordine, a fianco del Crocifero, ed i due rimanenti a fianco del Marshall
- giunti in Chiesa ed avendo i primi due deposto i candelieri dell'Ordine sulla Balaustra, provvedono a sistemare i partecipanti al Corteo Processionale, secondo le norme del Cerimoniale
- durante il Capitolo, nei momenti previsti dal Cerimoniale, provvedono a sistemare l'inginocchiatoio ed il Santo Vangelo e, quando previsto, alla loro rimozione
- al termine del Capitolo collaborano col Marshall a predisporre il Corteo Processionale al quale prendono parte come in quello di accesso
- ultimata la cerimonia provvedono, sotto la supervisione del Marshall, a ritirare tutti gli addobbi della Chiesa ed a riconsegnare all'incaricato al trasporto quelli di competenza del Gran Priorato
- riferiscono al Marshall tutte le irregolarità riscontrate durante il Capitolo in deroga alle norme regolamentari e cerimoniali del Gran Priorato.
- curano che, durante il Capitolo, nessuno, ad eccezione del Fotografo e del Teleoperatore del Gran Priorato, di collaboratori di emittenti televisive e di giornali, possa riprendere o fotografare la cerimonia.

Art. 94 – I Due Scorta Bandiera:

- espletano la loro attività secondo le norme previste dal Cerimoniale

Art. 95 – Le Due Guardie d'Onore:

- prestano servizio ai due lati della porta d'ingresso della Chiesa prendendovi posto prima dell'accoglimento delle Autorità, delle Delegazioni di altri Ordini e degli Ospiti ed ivi si trattengono sino a dopo la Cerimonia degli Onori
- durante il loro servizio indossano la feluca, salutano militarmente al passaggio delle Autorità, delle Delegazioni di altri Ordini, degli Ospiti, del Corteo Processionale, della Bandiera Internazionale (se presente) o di quella Gran Priorale, e della massima Autorità dell'Ordine presente a cui vengono resi gli Onori.
- terminato il loro servizio, accedono alla Chiesa ove prendono posto.
- similmente si comportano all'uscita al termine del Capitolo.

Art. 96 – Il Comandante Regionale potrà avvalersi di preferenza dei propri Funzionari Regionali e dei propri Delegati Provinciali per sopperire al personale necessario allo svolgimento del Capitolo.

CAPO XVII

I CONFRATELLI

Art. 97 - Saranno ammessi a Confratelli e Consorelle nel Gran Priorato d'Italia dell'Ordine le persone ivi residenti, di ambo i sessi che, raggiunto il ventunesimo anno di età, ne presentino formale domanda.

Saranno ammessi, riconoscendo loro il grado conferito, tutti gli appartenenti di altre Obbedienze dell'Ordine residenti in Italia che presentino apposita richiesta scritta di passaggio nel Gran Priorato d'Italia dell'Ordine.

Art. 98 - Il Postulante dovrà essere presentato al Delegato Provinciale competente per territorio:

- da due KLJ (o DLJ)
 - oppure da un KLJ (o DLJ) e due CLJ
 - oppure da un KLJ (o DLJ), un CIJ e due OIJ
- che garantiranno la personale conoscenza e la moralità della persona presentata.

Art. 99 - Il Gran Priore ha facoltà di presentare pratiche di ammissione e di promozione motu proprio direttamente al Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine, senza necessità di sottoporre quelle di ammissione alla Commissione di Ammissione del Gran Priorato.

Il Priore ed il Cancelliere hanno facoltà di presentare motu proprio Postulanti alla Commissione di Ammissione del Gran Priorato o richieste di promozioni al Gran Priore..

Art. 100 - I presentatori potranno essere soggetti, unitamente all'interessato, a provvedimenti disciplinari qualora colui per il quale hanno prestato garanzia dovesse incorrere in provvedimenti infamanti o giudiziari le cui cause risultassero preesistenti al momento della presentazione.

Art. 101 - L'ammissione all'Ordine è completamente gratuita, salvo i diritti di entrata stabiliti dalla Gran Cancelleria dell'Ordine.

E' fatto però obbligo ai Postulanti di rifondere la spesa per la dotazione del mantello e delle decorazioni relative al grado accordato.

Massima libertà è concessa per l'oblazione a favore delle opere assistenziali dell'Ordine.

Di tutto quanto versato a qualsivoglia titolo sarà rilasciato documento sottoscritto dal ricevente e dal versante da inserire negli atti contabili del Gran Priorato.

Art. 102 – La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, sarà indirizzata al Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine per il tramite del Gran Priore d'Italia e dovrà obbligatoriamente avere, in allegato, oltre ai diritti, all'oblazione volontaria, alla documentazione di versamento di cui ai precedenti articoli, la seguente documentazione:

- Sei Fotografie formato tessera del Postulante
- Certificato di Battesimo, con annotazione della Cresima e dell'eventuale Matrimonio Religioso
- Certificato di Residenza in carta libera
- Certificato del Casellario Giudiziale
- Certificato dei Carichi Pendenti
- Lettera di presentazione del proprio Parroco, o di un Cappellano dell'Ordine, attestante i buoni principi cristiani e la moralità del Postulante
- Curriculum personale

Sono ammesse, per quanto disposto dalla vigente legislazione italiana, le autocertificazioni

I versamenti dovranno inderogabilmente essere effettuati singolarmente da ogni Postulante a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato "OSLJ – Gran Priorato d'Italia" ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Gran Priorato d'Italia presso il Gran Priore, le cui coordinate sono evidenziate sul modulo di domanda di ingresso all'Ordine.

Qualora tali versamenti fossero effettuati per bonifico sul conto corrente bancario intestato al Gran Priorato d'Italia, alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della ricevuta rilasciata a tale titolo al versante.

Art. 103 - I Sacerdoti ed i Ministri del Culto dovranno allegare alla domanda copia del proprio Certificato di Ordinazione Sacerdotale e saranno esentati dalla presentazione del Casellario Giudiziale e del Certificato dei Carichi Pendenti.

Art. 104 - Quei Postulanti che, per natura stessa della propria professione od impiego, siano soggetti alla condizione di immacolatezza della propria situazione giudiziaria, sono altresì esonerati dalla presentazione in allegato alla domanda di ammissione sia del Casellario Giudiziale che del Certificato dei Carichi Pendenti.

Art. 105 - Nell'eventualità di ammissione nel Gran Priorato d'Italia di insigni personalità che, con la loro partecipazione, possano aumentare il prestigio dell'Ordine in Italia, il Gran Priore d'Italia valuterà e deciderà, caso per caso, se ricorrano i requisiti per esentare gli interessati dal pagamento dei diritti, accollandoli al Gran Priorato, unitamente al costo del mantello e delle decorazioni.

Art. 106 - L'ammissione all'Ordine avverrà, di norma, nel grado di MLJ; è però facoltà della Commissione di Ammissione Regionale, per particolari valutazioni, proporre al Gran Priore d'Italia l'ammissione direttamente a gradi superiori, sino a quello di Commendatore o di Dama di Commenda, senza o con placca.

Per l'ammissione con gradi superiori a quello di CLJ il Gran Priore chiederà di volta in volta il preventivo consenso da parte del Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine.

Il Gran Priore d'Italia ha sempre la facoltà di valutare e di proporre alle Superiori Autorità dell'Ordine il grado iniziale da conferirsi.

Art. 107 - In caso, per qualsivoglia motivo, un Confratello avesse a cessare di far parte del Gran Priorato d'Italia, nessuna somma, versata per qualsiasi motivazione, potrà essergli rimborsata, così come i documenti allegati alla domanda di accoglimento che, nel solo caso di passaggio ad una nuova Giurisdizione, verranno ivi trasmessi per competenza.

Art. 108 - Le domande di ammissione che dovessero pervenire oltre i termini oppure incomplete nella documentazione o nel versamento saranno dal Gran Priore trattenute in sospeso e l'interessato sarà ammesso a partecipare al primo Capitolo utile che si terrà dopo l'eventuale regolarizzazione e dopo l'escussione dell'iter necessario all'ammissione.

Art. 109 - Il criterio per l'ammissione alla categoria di Giustizia è fissato dal Gran Priorato d'Italia nel modo seguente:

il Postulante dovrà allegare alla propria domanda apposito attestato di nobiltà familiare rilasciato da un Istituto Araldico sia Italiano che Estero, integrandolo a suo piacimento con altri scritti, pubblicazioni od altri documenti, atti a dimostrare quanto dal medesimo asserito.

Il Gran Priore d'Italia ha parere insindacabile sull'ammissione e sulla sufficiente validità probatoria della documentazione nobiliare prodotta.

All'ammissione nella categoria di Giustizia, che viene concessa gratuitamente, l'interessato sarà tenuto alla refusione del costo della Croce di Giustizia.

Art. 110 - Le promozioni ai gradi superiori possono essere proposte unicamente per i meriti maturati a beneficio dell'Ordine.

Art. 111 - Le promozioni ai gradi superiori, salvo eccezioni da valutarsi di volta in volta dal Gran Priore o derivanti dal diritto di motu proprio esercitato dal Gran Priore, saranno subordinate alle seguenti minime permanenze nel grado:

- da MLJ a OLJ: anni 3
- da OLJ a CCLJ: anni 3
- da CCLJ a CLJ: anni 4
- da CLJ a KLJ (o DLJ): anni 5

Il grado di KCLJ (o DCLJ) è di solito riservato al Gran Priore, al Priore, al Cancelliere, ed ai Dignitari del Gran Priorato e può essere conferito a confratelli e consorelle che siano KLJ o DLJ da più di sei anni.

Il grado di GCLJ (o DGCLJ) è concedibile ai KCLJ o DCLJ con almeno 10 anno di anzianità nel grado.

Art. 112 - Quei confratelli che si fossero particolarmente distinti nel loro operato a beneficio dell'Ordine, potranno ricevere riconoscimenti di Merito.

Essi sono di due tipi:

- a) Quelli previsti dall'Ordine e per i quali si fa riferimento alle relative norme internazionali
- b) Quelli conferiti dal Gran Priorato d'Italia e citati nell'apposito capitolo del presente Regolamento.

Art. 113 - I riconoscimenti previsti dal precedente articolo alla lettera a) saranno richiesti dal Gran Priore al Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine; quelli previsti alla lettera b) saranno conferiti dal Gran Priore.

Del conferimento di riconoscimenti si farà menzione nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 114 - I Fascicoli Personali dei membri del Gran Priorato d'Italia saranno custoditi presso il Segretario Generale del Gran Priorato ed in copia presso la Cancelleria del Gran Priorato.

L'anagrafe dei componenti del Gran Priorato d'Italia sarà tenuta, a cura del Segretario Generale del Gran Priorato, presso la Segreteria Generale. Una copia aggiornata sarà consegnata periodicamente al Gran Priore, al Cancelliere ed al Tesoriere del Gran Priorato per consentire a costoro l'espletamento delle rispettive mansioni.

I Dirigenti ed i Dignitari del Gran Priorato hanno diritto di consultarla per ottemperare ai compiti loro affidati.

Ai Comandanti Regionali sarà dato elenco dei confratelli residenti nel rispettivo Comando Regionale.

L'anagrafe generale sarà suddivisa in appositi elenchi relativi ai membri attivi, inattivi, morosi, irreperibili, allontanati-dimissionari-deceduti ed esonerati da cotizzazioni per motivi diplomatici.

Art. 115 – Secondo la tradizione, nel Gran Priorato d'Italia, i Confratelli ammessi nell'Ordine assumono i seguenti titoli:

CATEGORIA DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA (*)	DECORAZIONE DI MERITO
MLJ - Cavaliere (Dama)	MMLJ - Cavaliere (Dama) di Merito
OLJ - Cavaliere (Dama) Ufficiale	OMLJ - Cavaliere (Dama) Ufficiale di Merito
CCLJ - Commendatore (Dama di Commenda)	CCMLJ - Commendatore di Merito (Dama di Commenda di Merito)
CLJ - Commendatore con Placca (Dama di Commenda con Placca)	CMLJ - Commendatore di Merito con Placca (Dama di Comm.da di Merito c. Placca)
KLJ - Gran Ufficiale di II° Grado	KMLJ - Gran Ufficiale di Merito di II° Grado
DLJ - Dama Gran Ufficiale di II° Grado	DMLJ - Dama Gran Ufficiale di Merito
KCLJ - Gran Ufficiale di I° Grado	GCMLJ - Cavaliere di Gran Croce di Merito
DCLJ - Dama Gran Ufficiale di I° Grado	DGCMLJ - Dama di Gran Croce di Merito
GCLJ - Cavaliere di Gran Croce	
DGCLJ - Dama di Gran Croce	
GCCLJ - Cavaliere di Gran Croce con Gran Collare	
DGCCLJ - Dama di Gran Croce con Gran Collare	

(*) Gli ammessi alla categoria di Giustizia aggiungono alla sigla, dopo un trattino, un'ulteriore lettera J.

CAPPELLANI

AChLJ - Cappellano Assistente	-	Commendatore Ecclesiastico (equivalente CCLJ)
ChLJ - Cappellano	-	Commendatore Ecclesiastico Con Placca (equivalente CLJ)
SChLJ - Cappellano Senior	-	Gran Ufficiale Ecclesiastico di II° Grado (equivalente KLJ)
PChLJ - Cappellano Prelato	-	Gran Ufficiale Ecclesiastico di I° Grado (equivalente KCLJ)
EGChLJ - Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastico		(equivalente GCLJ)
EGCChLJ - Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastico con Gran Collare		(equivalente a GCCLJ)

Art. 116 – Poiché per norma araldica la dignità cavalleresca si intende come un crisma vitalizio incancellabile, eventuali provvedimenti disciplinari, ad eccezione della radiazione per indegnità e la reiterata classificazione nei Membri Inattivi od Irreperibili, non potranno privare i confratelli dei titoli ricevuti ma solamente del loro diritto a partecipare alla vita attiva dell'Ordine.

Art. 117 – Il diritto alla partecipazione alla vita attiva dell'Ordine si perde nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie
- per gravi motivi disciplinari
- per reiterate assenze ai Capitoli (almeno 3 consecutive ed ingiustificate)
- per la classificazione quale Membro Inattivo dovuta a morosità di oltre due anni nel versamento della cotizzazione annuale.

Art. 118 – Nella corrispondenza indirizzata a membri del Gran Priorato d'Italia, l'appartenenza all'Ordine sarà indicata come segue:

CAVALIERI

DAME

Preg.mo Cav. (titolo, nome e cognome) MLJ	Gent.ma Dama (titolo, nome e cognome) MLJ
Preg.mo Cav.Uff. (titolo, nome e cognome) OLJ	Gent.ma Dama Uff. (titolo, nome e cognome) OLJ
Preg.mo Comm. (titolo, nome e cog.me) CCLJ o CLJ	Gent.ma Dama di Comm. (titolo, nome e cog.me) CCLJ o CLJ
Preg.mo Gran Uff. II° G. (titolo, nome e cognome) KLJ	Gent.ma Dama Gr.Uff. II° G. (titolo, nome e cognome) DLJ
Preg.mo Gran Uff. I° G. (titolo, nome e cognome) KCLJ	Gent.ma Dama Gr.Uff. I° G. (titolo, nome e cognome) DCLJ
A S.E. il Cav. di Gr.Cr. (titolo, nome e cognome) GCLJ	Gent.ma Dama di Gr. Cr. (titolo, nome e cognome) DGCLJ
A S.E. il Gran Collare (titolo, nome e cognome) GCCLJ	Gent.ma Dama Gran Collare (titolo, nome e cognome) DGCLJ

28

CAPPELLANI

Al Com. Eccl.co (titolo ecclesiale, nome e cognome) AchLJ
 Al Comm. Eccl.co con Placca Rev. (titolo ecclesiale, nome e cognome) ChLJ
 Al Gran Uff. Eccl.co di II° Gr. M. Rev. (titolo ecclesiale, nome e cognome) SChLJ
 Al Gran Uff. Eccl.co di I° Gr. M. Rev. (titolo ecclesiale, nome e cognome) BChLJ
 A S.E.(Em. Per i Cardinali) il Cav. di Gr.Cr. Eccl.co (titolo ecclesiale, nome e cognome) EGCLJ
 A S.E.(Em. Per i Cardinali) il Gran Collare Eccl.co (titolo ecclesiale, nome e cognome) EGCLJ

Nella seconda riga dell'indirizzo postale può essere riportata la carica del destinatario in seno al Gran Priorato d'Italia od all'Ordine.

Art. 119 – La domanda di ammissione nel Gran Priorato d'Italia dell'Ordine comporta altresì il manifesto consenso, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti al riguardo in Italia, all'uso dei dati personali degli iscritti per l'inserimento nell'anagrafe del Gran Priorato d'Italia e la sua divulgazione agli uffici interni istituzionalmente competenti nonché per l'inserimento nell'eventuale pubblicazione dell'Annuario che il Gran Priore d'Italia potrà decidere di stampare e divulgare a tutti i membri del Gran Priorato ed a tutte le superiori Autorità dell'Ordine.

CAPO XVIII

NORME ECONOMICHE

Art. 120 – L'espletamento di ogni incarico nel Gran Priorato d'Italia, nei Comandi Regionali e nelle Delegazioni Provinciali sarà sempre inderogabilmente svolta a titolo personale ed in modo completamente gratuito. Non saranno riconosciute indennità di sorta, provvigioni od altre prebende.

Art. 121 – Il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Gran Priorato d'Italia hanno facoltà in ogni momento, congiuntamente o singolarmente, di controllare la contabilità del Tesoriere del Gran Priorato, per fini conoscitivi, che dovrà essere da costui tenuta aggiornata entro il termine di 60 giorni dalla data di esistenza di operazioni contabili soggette a registrazione. Similmente si comportano i membri del Collegio dei Revisori dei conti dei Comandi Regionali nei confronti dei Tesorieri Regionali

Art. 122 – Tutti gli appartenenti al Gran Priorato d'Italia dell'Ordine, ad esclusione degli esonerati per ragioni diplomatiche, devono corrispondere la cotizzazione annuale relativa al grado accordato. La morosità, anche di una sola annualità, da parte di coloro che svolgano compiti di qualsivoglia natura in seno al Gran Priorato, ivi compresi i Comandi Regionali, comporterà l'immediato sollevamento dall'incarico. Non potranno mai essere concessi sconti, esenzioni o privilegi a tale titolo, qualsivoglia siano i compiti espletati. Non si potranno mai concedere in omaggio decorazioni di qualsiasi tipo, salvo quanto in merito previsto all'Art. 109. Per i riconoscimenti concessi dal Gran Priorato d'Italia verranno rilasciati gratuitamente i relativi diplomi mentre gli interessati dovranno dotarsi a loro spese delle decorazioni relative.

Art. 123 - Le spese vive non diversamente rimborsate sostenute dai Dirigenti e dai Dignitari del Gran Priorato saranno rimborsate, se preventivamente autorizzate dal Gran Priore, dietro presentazione di regolari giustificativi di spese; le spese ricorrenti non quantificabili saranno liquidate forfettariamente con entità determinata a cura del Gran Priore, sentito il Cancelliere ed il Tesoriere.

Art. 124 – Il Gran Priore, i Dirigenti ed il Segretario Generale saranno dotati, a cura del Tesoriere, di appositi fondi monetari per il sopperimento delle minute spese inerenti il loro ufficio nonché di bancomat per eventuali spese straordinarie, impreviste ed inderogabili.

Mensilmente essi presenteranno al Tesoriere una nota spese analitica, dai medesimi sottoscritta e vistata dal Gran Priore, a fronte delle spese sostenute e riceveranno da costui il reintegro del proprio fondo spese.

L'ammontare dei suddetti fondi spese sarà concordato tra il Gran Priore e gli interessati.

Eguualmente si comporterà il Tesoriere Regionale nei confronti del Comandante Regionale, del Cancelliere Regionale e del Segretario Regionale.

Art. 125 - Le spese vive di viaggio, vitto e alloggio, se autorizzate dal Gran Priore, per il Priore, il Cancelliere ed i Dignitari intervenenti a Riunioni Internazionali od a cerimonie presso altre Giurisdizioni, per la parte eventualmente non rimborsata dagli organizzatori, saranno rimborsate dal Tesoriere del Gran Priorato agli interessati, previo presentazione della documentazione relativa.

Solo il Gran Priore (od un suo delegato) ha sempre diritto, senza necessità di autorizzazione, ad essere speso in caso di Consesso Internazionale o altre cerimonie fuori Italia.

Art. 126 - Per le riunioni dell'Alto Comando, dello Stato Maggiore e del Rapporto Ufficiali del Gran Priorato le spese di viaggio, del vitto e, se necessario, anche le spese di pernottamento, si intendono a carico dei partecipanti.

Art. 127 – Le spese di vitto ed alloggio per il Gran Priore, per il Priore, per il Cancelliere e per gli incaricati alla guida, carico e scarico del furgone adibito al trasporto del materiale, indispensabili all'effettuazione del Capitolo, sono a carico del Comando Regionale ove si svolge il Capitolo.

Le spese di viaggio sono a carico degli interessati, salvo il Gran Priore e gli incaricati alla guida, carico e scarico del furgone adibito al trasporto del materiale, le cui spese sono a carico del Gran Priorato.

Rimangono a carico degli interessati il viaggio, il vitto e l'alloggio di loro eventuali familiari od accompagnatori.

Le spese di vitto e alloggio per eventuali Superiori Autorità dell'Ordine intervenenti ai Capitoli sono a carico del Gran Priorato d'Italia.

Art. 128 – I Dignitari del Gran Priorato partecipanti ai Capitoli saranno ospiti del Comando Regionale ove si svolge il Capitolo solamente per quanto riferito all'Agape Fraterna.

Rimangono a carico degli interessati le spese di viaggio e alloggio nonché quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio di loro eventuali familiari od accompagnatori.

Art. 129 – Le spese relative alla circolazione del furgone di servizio saranno a carico del Gran Priorato.

Detto veicolo deve essere dotato di apposite schede mensili di utilizzo, edite dalla Cancelleria, dalle quali deve risultare, per ogni utilizzo, la data, la rilevazione del contachilometri all'inizio ed alla fine dell'utilizzo, i chilometri percorsi, le spese per rifornimento di carburante, la motivazione dell'uso, gli eventuali pedaggi autostradali e la firma del conducente.

In calce a dette schede saranno previsti appositi spazi per le spese non ricorrenti (tassa di possesso, assicurazione, riparazioni, ecc.).

Mensilmente tali schede saranno consegnate al Tesoriere del Gran Priorato il quale, dopo attento esame atto a verificare che l'uso del veicolo sia stato fatto strettamente ed unicamente per esigenze del Gran Priorato, anche sulla scorta dei giustificativi che la dovranno obbligatoriamente accompagnare, provvederà a rifondere all'interessato le spese ammesse.

L'incaricato alla custodia ed alla guida del furgone potrà essere dotato di apposito fondo spese da parte del Tesoriere del Gran Priorato e la sua entità sarà concordata tra l'incaricato, il Gran Priore ed il Tesoriere.

Art. 130 – In occasione dell’effettuazione di un Capitolo, se logisticamente necessario, il Comandante Regionale dovrà predisporre idonea autovettura di rappresentanza sulla quale far giungere alla Cerimonia il Gran Priore, accompagnato dal proprio Aiutante di Campo, che saranno prelevati presso il loro locale temporaneo alloggio.

CAPO XIX

RICONOSCIMENTI DEL GRAN PRIORATO D’ITALIA

Art. 131 - Il Gran Priore d'Italia, motu proprio o su invito di un Dirigente, di un Dignitario o di un Comandante Regionale, potrà accordare i seguenti riconoscimenti di merito facenti capo al Gran Priorato:

- Medaglia al Valore: nelle categorie Oro, Argento e Bronzo.
- Croce al Merito: nelle categorie Oro, Argento e Bronzo.
- Croce di Lungo Comando: nelle categorie Oro, Argento e Bronzo.
- Croce Aurata.
- Encomio Solenne
- Encomio Semplice

I primi quattro riconoscimenti sono costituiti da Diploma, Decorazione grande e miniatura; non esiste rosetta.

Gli Encomi Solenne e Semplice sono costituiti dal solo Diploma.

I diplomi saranno sottoscritti dal Gran Priore e registrati dal Cancelliere con iscrizione sul Libro d’Oro del Gran Priorato.

Art. 132 - I Riconoscimenti di Merito conferiti dal Gran Priorato d'Italia non costituiscono diritto di appartenenza all'Ordine e tantomeno dignità cavalleresca.

Il disegno delle varie insegne dei riconoscimenti del Gran Priorato deve essere depositato presso il Giudice d’Armi dell’Ordine, a cura del Gran Priore, per la prevista registrazione.

Art. 133 – La Medaglia al Valore è di forma circolare di colore oro, argento o bronzo, recante al verso la figura del Cristo che solleva Lazzaro in oro, argento o bronzo su fondo bianco, contornata dalla scritta “AL VALORE O.S.L.J. – ATAVIS ET ARMIS” su fondo verde; sul retro la croce maltese verde ad otto punte in campo bianco contornata dalla dicitura “GRAN PRIORATO D’ITALIA” su fondo verde.

Il tutto sorretto da un nastro marrone scuro tripartito recante al centro il Tricolore Italiano.

Art. 134 - La Croce al Merito è una croce a quattro bracci diritti di colore bianco, bordati in oro, argento o bronzo, portante al centro un cerchio nero con bordura laterale filettata recante la dicitura "AL MERITO O.S.L.J." e contenente la croce maltese verde ad otto punte su campo bianco; sul retro, al centro, un cerchio in oro, argento o bronzo recante la dicitura in nero "GRAN PRIORATO D'ITALIA".

Il tutto sorretto da un nastro blu pentapartito recante al centro il Tricolore Italiano.

Art. 135 - La Croce di Lungo Comando è analoga per forma alla Croce al Merito con le varianti del colore dei bracci della croce che sono verdi e della dicitura nel cerchio centrale del verso che è “LUNGO COMANDO O.S.L.J.”

Il tutto sorretto da un nastro verde tripartito recante nella parte centrale il Tricolore Italiano.

Art. 136 - La Croce Aurata è costituita da una bordura ovale verticale colore oro recante i simboli dell'Ordine sul quale appoggia la Croce Verde recante al centro altro ovale in oro con lo stemma dell'Ordine.

Il tutto sorretto da un nastro verde.

Art. 137 - I riconoscimenti saranno conferiti per le seguenti motivazioni:

- Medaglia al Valore: a quei membri dell'Ordine distintisi nell'attività ospitaliera , assistenziale e benefica del Gran Priorato d'Italia.
- Croce al Merito: a quei membri dell'Ordine distintisi nell'attività organizzativa del Gran Priorato d'Italia.
- Croce di Lungo Comando: a tutti i portatori di incarichi nel Gran Priorato d'Italia, al raggiungimento dei 5, 10 e 15 anni di servizio. Nel computo si considera anche il cambio di mansioni.
- Croce Aurata: a quei membri dell'Ordine distintisi in altri campi ed a quelle persone estranee all'Ordine che si siano rese benemerite con il loro operato verso il Gran Priorato d'Italia.
- Encomi: ad apprezzamento delle attività svolte dai Membri dell'Ordine e non nella loro vita lavorativa o sociale per particolari benemerite maturate: il tipo Semplice per eventi di minore entità ed il tipo Solenne per quelli di maggior risonanza.

Art. 138 - I riconoscimenti, ad eccezione della Croce di Lungo Comando, potranno essere utilizzati anche quale tangibile segno di apprezzamento ed ossequio del Gran Priorato d'Italia verso le Superiori Autorità dell'Ordine e verso i Capi, i Dirigenti ed i Dignitari delle altre Giurisdizioni dell'Ordine.

Art. 139 – In particolari ricorrenze il Gran Priore potrà proporre al Presidente del Supremo Consiglio il conio di particolari Medaglie Commemorative che saranno di volta in volta stabilite nella loro foggia, a seconda delle circostanze, così come potrà decidere di rilasciare particolari diplomi di benemerita a quella persone, associazioni od enti estranei all'Ordine che si siano resi benemeriti verso il Gran Priorato d'Italia per loro iniziative o comportamenti.

Art. 140 – La consegna dei riconoscimenti propri del Gran Priorato d'Italia sarà effettuata, previo accordi col Presidente del Supremo Consiglio, da parte del Gran Priore d'Italia, al termine delle investiture in Chiesa ovvero durante l'Agape Fraterna.

CAPO XX

NORME DISCIPLINARI

Art. 141 – Il giudizio sul comportamento dei Confratelli e delle Consorelle spetta in prima istanza al Consiglio Regionale di Disciplina.

Il giudizio sull'operato dei Comandanti Regionali, dei Funzionari Regionali, dei Delegati Provinciali, e del personale di Cancelleria del Gran Priorato spetta esclusivamente alla Corte Marziale del Gran Priorato.

I Dignitari del Gran Priorato sono sottomessi unicamente al giudizio del Gran Priore che può insindacabilmente proporre al Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine di revocare la loro delega.

Il Priore ed il Cancelliere sono sottomessi unicamente al giudizio del Gran Priore che ne potrà proporre il sollevamento motivato in qualsiasi momento, previo ratifica da parte del Presidente del Supremo Consiglio dell'Ordine.

Il Gran Priore è soggetto solamente al giudizio del Consiglio Esecutivo dell'Ordine che può sollevarlo per comprovati gravissimi motivi.

CAPO XXI

I CONSIGLI REGIONALI DI DISCIPLINA

Art. 142 – Il Consiglio Regionale di Disciplina, composto dal Comandante Regionale che lo presiede, e dal Cancelliere Regionale e dal Tesoriere Regionale quali Giudici a Latere, è chiamato a redimere eventuali vertenze sorte tra Confratelli nonché per le proposte di eventuali comminazioni di provvedimenti disciplinari per manchevolezze riscontrate a carico di membri dei rispettivi Comandi Regionali.

Art. 143 – L'Hospitaliere Regionale istruisce, su disposizione del suo Comandante Regionale, le pratiche da sottoporre al Consiglio Regionale di Disciplina e, se queste vertono su infrazioni da parte di uno o più confratelli alle norme statutarie, regolamentari o cerimoniali, assume in udienza le funzioni di pubblico ministero, senza diritto di voto.

Art. 144 – Il Segretario Regionale competente per territorio redige i Verbali del Consiglio Regionale di Disciplina e ne trasmette copia all’Inquisitore del Gran Priorato.

Art. 145 – Il Consiglio Regionale di Disciplina potrà proporre al Gran Priore d’Italia la comminazione dei seguenti provvedimenti:

- ammonizione verbale
- ammonizione scritta
- censura

Art. 146 - Qualora il Consiglio Regionale di Disciplina ravvisasse manchevolezze di tale gravità da comportare a suo giudizio la comminazione di pene più severe, dovrà deferire il caso, con relazione contenente le motivazioni, alla Commissione Disciplinare del Gran Priorato, nella persona dell’Inquisitore.

CAPO XXII

LA CORTE MARZIALE DEL GRAN PRIORATO D’ITALIA

Art. 147 - La Corte Marziale del Gran Priorato d’Italia:

- è l'organo giudicante del Gran Priorato d'Italia sull’operato dei Comandanti Regionali, dei Funzionari Regionali, dei Delegati Provinciali, nonché sul personale di Cancelleria del Gran Priorato.
- è chiamata ad esprimersi sia per mancanze commesse da Confratelli nei confronti delle presenti norme, sia nelle vertenze sorte tra Confratelli, in appello, se richiesto dagli aventi diritto, per il riesame del giudizio emesso in prima istanza dai Consigli Regionali di Disciplina o per le pratiche di maggiore gravità ad essa da questi demandate.

Art. 148 - Contro la decisione della Corte Marziale del Gran Priorato è ammesso il ricorso per grazia al Gran Priore d'Italia il quale può accordarla o decidere di trasmettere la decisione della Commissione alle superiori Autorità dell’Ordine per i provvedimenti del caso.

Art. 149 - La Corte Marziale è composta da:

- Il Cancelliere con funzioni di Presidente
- L’Hospitaliere, il Custode delle Insegne e l’Editor con funzione di Giudici a Latere.
- L’Inquisitore con funzioni di Pubblico Ministero, senza diritto di voto..

Il Segretario Generale del Gran Priorato partecipa ai lavori della Commissione per redigerne i verbali, senza diritto di voto.

La Corte Marziale del Gran Priorato sarà convocata dal suo Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità e giudicherà ex bono et aequo.

Art. 150 - Il giudicando ha facoltà sia di autodifesa sia di essere difeso dinanzi alla Corte Marziale; il rappresentante non dovrà comunque avere grado nell’Ordine inferiore al rappresentato e comunque dovrà almeno avere la dignità di KLJ o DLJ.

Art. 151 - Qualora la vertenza dinanzi alla Corte Marziale dovesse riguardare conflitti tra Confratelli, il convenuto avrà diritto a quanto previsto dall’articolo precedente e l’Inquisitore avrà il compito di rappresentare la parte istante.

Art. 152 - I Provvedimenti Disciplinari proponibili al Gran Priore da parte della Corte Marziale, a seconda dei casi e della gravità dell'infrazione commessa, possono essere:

1) Provvedimenti nei confronti di tutti i Confratelli:

- Sospensione Temporanea dalla Vita Attiva dell'Ordine
- Richiesta alle Superiori Autorità dell'Ordine di Radiazione dall'Ordine

2) Provvedimenti relativi a Comandanti Regionali, Funzionari Regionali, Delegati Provinciali e personale di Cancelleria del Gran Priorato d'Italia:

- Sospensione temporanea dall'incarico
- Sollevamento dall'incarico

Questi provvedimenti, di grave importanza, se ritenuti applicabili, daranno vita ad un verbale motivato sottoscritto dall'Organo Giudicante che sarà inoltrato al Gran Priore per l'eventuale concessione di grazia o per l'inoltro alle superiori Autorità dell'Ordine che decideranno definitivamente in merito.

Art. 152 – La Corte Marziale prenderà in considerazione la posizione di quei Confratelli che, sottoposti a procedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria o Militare, abbiano riportato condanna, ancorchè in primo grado, per reati infamanti o di particolare gravità od allarme sociale come meglio specificato nell'elenco depositato e custodito presso la Cancelleria del Gran Priorato.

Nella predetta ipotesi la Corte Marziale avanzerà richiesta del provvedimento di sospensione temporanea dal Gran Priorato nonché dall'Ordine fino al passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, avvenuto il quale, dovrà richiedere la radiazione definitiva del Confratello e, qualora lo riterrà opportuno, la commutazione in una adeguata sospensione dal Gran Priorato d'Italia.

Per gli altri reati non previsti nell'elenco depositato presso la Cancelleria del Gran Priorato, e di conseguenza ritenuti di minore entità, soltanto in presenza di una attività recidivante del Confratello, la Corte Marziale potrà prendere in considerazione la natura e l'intensità di detti comportamenti e di conseguenza avanzare o meno richiesta di sospensione temporanea dal Gran Priorato d'Italia e dall'Ordine.

Sono fatte salve le prerogative e le facoltà del Gran Priore d'Italia.

CAPO XXIII

LA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL GRAN PRIORATO D'ITALIA

Art. 153 - La Commissione Assistenza del Gran Priorato d'Italia:

- è l'organo elargitore del Gran Priorato d'Italia.
- è chiamata ad individuare le opere benefiche, filantropiche, assistenziali ed hospitaliere da intraprendersi da parte del Gran Priorato, sia a carattere nazionale che internazionale.
- redige apposite relazioni che dovranno contenere obbligatoriamente sia il preventivo di spesa che la previsione di copertura finanziaria da sottoporre all'Alto Comando del Gran Priorato per il parere ed al Gran Priore d'Italia per l'approvazione finale.

Art. 154 – La Commissione Assistenza del Gran Priorato è composta da:

- Il Priore con funzioni di Presidente
- Il Tesoriere e l'Elemosiniere del Gran Priorato

Il Segretario Generale del Gran Priorato partecipa ai lavori della Commissione per redigerne i verbali, senza diritto di voto.

La Commissione sarà convocata dal suo Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Art. 155 – La Commissione deve vigilare sulle iniziative benefiche poste in essere dalle varie Comanderie, le quali dovranno inviare ad essa le relazioni preventive alle opere da intraprendersi a livello locale al fine di ottenere il necessario nulla osta dal Gran Priore ed opportune relazioni periodiche e consuntive su quanto posto in essere a tale titolo.

La Commissione deve sempre considerare comunque la priorità delle finalità da conseguire che il Gran Priorato d'Italia si è prefisse e che sono state individuate nella costituzione, vita, potenziamento e funzionamento del Corpo Nazionale Volontari del Soccorso e Protezione Civile O.S.L.J.

TILOLO II

UNIFORMI

CAPO I

UNIFORMI DEL GRAN PRIORATO D'ITALIA

Art. 156

– L'Uniforme Capitolare, l'Uniforme di Gala, l'Uniforme di Servizio, l'Uniforme Operativa e l'Abito di Rappresentanza adottate dal Gran Priorato d'Italia sono state stabilite tenendo presente la tradizione da tempo seguita in Italia a tale titolo.

Per quanto si riferisce alle uniformi del Corpo Nazionale Volontari del Soccorso del Gran Priorato d'Italia si rimanda al rispettivo Regolamento.

Art. 157 - L'Uniforme Capitolare, obbligatoria per il Gran Priore, per i Dirigenti, per i Dignitari, per i Comandanti Regionali, per i Funzionari dei Comandi Regionali e per i Delegati Provinciali, è facoltativa per tutti gli altri appartenenti al Gran Priorato d'Italia.

L'Uniforme di Gala, obbligatoria per il Gran Priore, per i Dirigenti e per i Dignitari del Gran Priorato, è facoltativa per tutti gli altri appartenenti al Gran Priorato; è però auspicabile che se ne dotino almeno coloro che sono obbligati all'Uniforme Capitolare.

L'Uniforme di Servizio e l'Uniforme Operativa seguono le norme previste per l'uniforme Capitolare.

L'Abito di Rappresentanza è obbligatorio per il Gran Priore e per i Dirigenti ed è facoltativo per tutti gli altri appartenenti al Gran Priorato d'Italia, mentre è auspicabile almeno per i Dignitari del Gran Priorato.

Art. 158 – Il Mantello dell'Ordine è obbligatorio per tutti gli appartenenti al Gran Priorato e deve essere sempre indossato da tutti durante i Capitoli, ad eccezione di coloro che indossano le Uniformi, che possono esservi esentati dal Gran Priore.

Per quei confratelli non muniti di Uniforme Capitolare il mantello dell'Ordine è completato obbligatoriamente da un basco nero recante lo stemma metallico dell'Ordine.

Le Dame in mantello indossano preferibilmente un velo nero di tipo a mantiglia.

Art. 159 – Il Mantello e l'Uniforme Capitolare non potranno essere usati al di fuori dei Capitoli dell'Ordine se non dietro preventiva autorizzazione da rilasciarsi, caso per caso, dal Gran Priore.

Art. 160 – Nessuna variante potrà essere apportata alle Uniformi od al Mantello se non l'apposizione sulla croce di quest'ultimo della conchiglia dorata riferentesi alla Crusader's Medal dell'Ordine per coloro che sono portatori di tale onorificenza.

La non osservanza della presente norma comporterà la comminazione di provvedimenti disciplinari.

CAPO II

UNIFORME CAPITOLARE

Art. 161 - L'Uniforme Capitolare maschile del Gran Priorato d'Italia è costituita da una divisa con giacca in tessuto bianco panna e pantaloni neri da sera con bandina laterale nera in raso, scarpe nere in vernice o in pelle, calze nere, guanti bianchi in filo.

Art. 162 - La giacca dell'uniforme è di tipo austroungarico con colletto chiuso rigido e con abbottonatura a V a doppia fila di bottoni; il colletto ed i polsini alle maniche, alti cm. 10, sono in velluto verde scuro, così come la cintura (ed i relativi passanti) allacciata con fibbia dorata recante la croce dell'Ordine; i bottoni sono dorati e recano la croce verde dell'Ordine.

La giacca non ha tasche esterne; sul retro della giacca, dalla vita in giù, esiste un soffietto plissettato contornato da quattro bottoni dell'Ordine; sui polsini vi sono tre bottoni.

Art. 163 - Sulle spalle della giacca vengono fissate le Spalline metalliche dorate con frangia, sul dorso delle quali vengono poste, a distinzione di grado, oltre ad una coppia di spade incrociate di colore oro su fondo verde:

- MLJ, OLJ: rispettivamente una e due Croci Verdi dell'Ordine dorate
- CCLJ: due Croci Verdi dell'Ordine dorate ed una argentata
- CLJ: tre Croci Verdi dell'Ordine dorate
- KLJ, KCLJ: una Corona Reale colore oro e rispettivamente una o due Croci Verdi dell'Ordine dorate
- GCLJ, GCCLJ: una Corona Reale colore oro ed tre Croci Verdi dell'Ordine dorate.
- Dignitari: una Greca verde e argento ed una Croce Verde dell'Ordine argento
- Cancelliere: una Greca verde e argento e due Croci Verdi dell'Ordine argento
- Priore: una Greca verde e argento e tre Croci Verdi dell'Ordine argento
- Gran Priore: una Greca verde e argento e quattro Croci Verdi dell'Ordine argento

Il Gran Priore ed il Priore appongono sulle spade incrociate alle spalline un piccolo monogramma SLJ.

Art. 164 - Gli Aiutanti di Campo portano, dalla spallina destra dell'uniforme alla bottoniera, le Cordelline dorate o argentate a puntale.

Il Porta Bandiera del Gran Priorato usa le Cordelline verdi e oro a puntale.

Il Marshall, il Crocifero ed il Porta Vessillo adottano cordelline totalmente verdi a puntale.

Art. 165 - Il Gran Priore, il Priore, il Cancelliere ed i Dignitari applicano ai pantaloni dell'uniforme una doppia banda laterale in passamaneria dorata alta cm. 5 inframmezzata da cordoncino verde ed hanno la cintura della giacca ricoperta dalla medesima passamaneria.

I Comandanti Regionali applicano ai pantaloni una apposita banda laterale alta cm. 4 ed hanno la medesima passamaneria sulla cintura della giacca.

Art. 166 - Ai polsini della giacca vengono applicate le seguenti passamanerie dorate:

- Comandanti Regionali, alta cm. 2,5 di colore eguale a quella dei pantaloni.
- Dignitari, come quella dei pantaloni ad una fila
- Cancelliere: come quella dei pantaloni a due file
- Priore: come quella dei pantaloni a tre file
- Gran Priore: come quella dei pantaloni a quattro file ed inoltre una fila al colletto della giacca.

Art. 167 - Il Gran Priore, i Dirigenti ed i Dignitari portano, sul lato sinistro della giacca dell'uniforme, al di sopra delle decorazioni, apposito contrassegno a forma di aquila in oro, reggente tra gli artigli la croce verde dell'Ordine.

I Comandanti Regionali e gli Aiutanti di Campo adottano eguale simbolo, ma senza la croce verde dell'Ordine.

I Funzionari dei Comandi Regionali adottano simbolo similare, di formato più piccolo.

I Delegati Provinciali adottano simbolo eguale al precedente, ma in argento.

Il Gran Priore, il Priore ed Cancelliere indossano la Catena d'Ufficio o, se di dotazione, il Gran Collare.

Il Gran Priore, il Priore, il Cancelliere ed i Dignitari del Gran Priorato portano sul davanti del colletto dell'uniforme le Mostrine a monogramma dell'Ordine.

Art. 168 - Sotto la giacca dell'uniforme si indossa una camicia bianca, tipo clergyman, con frontalino in plastica bianca.

Art. 169 - Per coloro abilitati ad indossare la decorazione al collo, dovrà essere passato il nastro di questa tra il colletto della camicia e quello della giacca in modo che la decorazione penda direttamente sotto la congiunzione del collo della giacca ed in modo da non coprire il collo della medesima.

Art. 170 - Completa l'Uniforme Capitolare la feluca in panno nero con coccarda dell'Ordine e guarnita di piumaggio bianco per i GCLJ e GCCLJ e di piumaggio nero per i KCLJ, KLJ, CLJ e CCLJ, senza piumaggio per OLJ e MLJ.

Inoltre sulle feluche vengono aggiunte le seguenti passamanerie dorate:

- Comandanti Regionali: bordura lungo il piumaggio alta cm. 2, analoga a quella in uso sui pantaloni
- Dignitari: bordura lungo il piumaggio alta cm. 2, analoga quella in uso sui pantaloni
- Gran Priore, Priore e Cancelliere: bordura lungo il piumaggio alta cm. 2 ed alla base alta cm. 2, analoga a quella in uso sui pantaloni

Art. 171 - Durante la permanenza in Chiesa i confratelli in Uniforme dismetteranno la feluca, ad eccezione del Porta Bandiera, dei due Scorta Bandiera e del Crocifero (quando non reca la Croce).

Altre norme al riguardo sono dettate dal Cerimoniale.

Art. 172 - La Spada dell'Ordine da indossarsi sull'uniforme è di tipo a lama in ferro dolce con fodero in cuoio nero ed elsa e puntale dorati, di libera vendita e porto, non avendo caratteristiche di arma.

Essa è sorretta dall'apposito Pendaglio dorato e munita di Dragona.

Durante i Capitoli il Porta Bandiera, il Porta Vessillo ed il Crocifero possono essere esonerati dal Gran Priore dall'uso della spada.

CAPO III

UNIFORME DI GALA

Art. 173 - L'Uniforme di Gala del Gran Priorato d'Italia è costituita da abito nero a doppio petto senza taschino alla giacca.

Nel periodo estivo la giacca può essere di colore bianco panna.

La giacca porta sei bottoni grandi sul davanti e tre bottoni piccoli al polso di ogni manica, recanti la croce verde dell'Ordine, colore argento per il Gran Priore, il Priore, il Cancelliere, ed i Dignitari, colore oro per tutti gli altri Confratelli.

Art. 174 - Sulle spalle delle giacche vengono poste delle travette ricamate recanti al centro il monogramma metallico SLJ:

- nere con un bordo in oro per MLJ - OLJ - CCLJ - CLJ
- nere con doppio bordo in oro per KLJ - KCLJ - GCLJ - GCCLJ
- nere con un bordo in argento per i Dignitari del Gran Priorato
- nere con due bordi in argento per il Priore ed il Cancelliere
- nere totalmente ricoperte in argento per il Gran Priore.

Sul bavero del collo vengono apposte mostrine nere ricamate costituite dalla croce verde ad otto punte bordata e contornata da un cerchio in argento per il Gran Priore, il Priore, il Cancelliere ed i Dignitari, in oro per tutti gli altri Confratelli.

All'altezza ove dovrebbe essere il taschino della giacca vengono apposti i nastri formato miniatura delle decorazioni dello Ordine possedute, secondo l'ordine di cui all'Art. 211).

Per apporre nastri di altri Ordini od altri riconoscimenti è necessaria la preventiva autorizzazione del Gran Priore.

Sulla giacca estiva lo sfondo delle mostrine si intende di colore eguale alla giacca.

Art. 175 – Sulle Maniche della giacca, a circa cm. 6 dall'orlo, vengono posti i contrassegni ricamati relativi ai gradi ricoperti in seno all'Ordine, sormontati da un cerchio identico alle mostrine contenente una coppia di spade incrociate. Tali contrassegni, su sfondo nero, larghi cm. 8, ricamati in argento per il Gran Priore, il Priore, il Cancelliere ed i Dignitari, in oro per tutti gli altri Confratelli sono così costituiti:

- un filetto sottile per MLJ
- due filetti sottili per OLJ
- due filetti sottili ed uno in argento per CCLJ
- tre filetti sottili per CLJ
- un filetto spesso sormontato da uno sottile per KLJ
- un filetto spesso sormontato da due sottili per KCLJ
- un filetto spesso sormontato da tre sottili per GCLJ - GCCLJ
- una greca sormontata da un filetto sottile per i Dignitari
- una greca sormontata da due filetti sottili per il Cancelliere
- una greca sormontata da tre filetti sottili per il Priore
- una greca sormontata da quattro filetti sottili per il Gran Priore

Sulla giacca estiva lo sfondo dei gradi si intende di colore eguale alla giacca.

Art. 176 – Il Cappello è di tipo a visiera militare (maschile o femminile), nero, con fregio in oro su fondo nero, contenente lo stemma completo delle due croci verdi dell'Ordine, filettato e racchiuso da tre foglie di alloro ricamate e sormontato dalla corona dell'Ordine.

Lo stemma del Gran Priore, del Priore, del Cancelliere e dei Dignitari è ricamato in argento ed è su fondo rosso.

Gli MLJ e gli OLJ recano sul cappello il soggolo dorato con rispettivamente uno o due gradi bordati in nero,

i CCLJ il soggolo dorato con due gradi oro ed uno argento bordati in nero, i CLJ il soggolo dorato con tre gradi oro bordati in nero.

KLJ, i KCLJ, i GCLJ ed i GCCLJ sostituiscono al soggolo il cordone dorato con rispettivamente uno, due o tre gradi (GCLJ-GCCLJ) bordati in nero.

I Dignitari recano la treccia argentata con un grado bordato in verde.

Il Cancelliere reca la treccia argentata con due gradi bordati in verde

Il Priore reca la treccia argentata con tre gradi bordati in verde.

Il Gran Priore reca la treccia argentata con quattro gradi bordati in verde.

Tutti coloro che ricoprono incarichi nel Gran Priorato hanno sul cappello i gradi bordati in verde.

I soggoli ed i cordoni sono sorretti da bottoncini in oro recanti la croce dell'Ordine, le trecce da bottoncini analoghi ma in argento.

Art. 177 – Sulla giacca, al di sopra dei nastri, per coloro che ne siano portatori, viene apposta l'aquila di incarico nelle misure previste.

Il Gran Priore ed il Priore recano al di sopra dell'Aquila prevista per i Dignitari del Gran Priorato una coppia di spade dorate incrociate recanti al centro il monogramma SLJ.

Al di sotto dei nastri gli aventi diritto portano il distintivo a spilla del Corpo Nazionale Volontari del Gran Priorato che dismettono quando indossano la rispettiva placca.

Completano l'Uniforme di Gala la camicia bianca, le cravatta nera lunga, le calze e le scarpe nere ed i guanti neri in pelle nel periodo invernale e quando si indossa il cappotto.

CAPO IV

ALTA UNIFORME DI GALA

Art. 178 – L'Alta Uniforme di Gala è costituita dalla normale Uniforme di Gala completata dalle decorazioni miniatura che vengono sovrapposte ai nastri, dalle decorazioni al collo in formato normale, dalle sciarpe di rappresentanza per i KCLJ e per i GCLJ (portate al di sotto della giacca) e dalle placche.

Completano l'Alta Uniforme di Gala la camicia bianca da sera, la cravatta nera a farfalla, le calze e le scarpe nere ed i guanti bianchi in pelle che vengono sostituiti con quelli neri quando si indossa il cappotto.

Art. 179 – L'Uniforme di Gala viene usata quando si partecipa a riunioni conviviali od altre cerimonie interne od esterne al Gran Priorato ove non sia richiesto particolare abbigliamento.

Art. 180 – L'Alta Uniforme di Gala si usa durante l'Agape Fraterna a conclusione del Capitolo e quando si partecipa a riunioni interne od esterne al Gran Priorato ove sia richiesta la cravatta bianca o nera.

CAPO V

UNIFORME DI SERVIZIO

Art. 181) L'Uniforme di Servizio è costituita da una diagonale nera di tipo militare con spalline, taschini e tasche applicate, con collo, spalline e polsini filettati in verde.

Le giacche portano quattro bottoni grandi sul davanti e bottoni piccoli ai taschini, alle tasche ed alle spalline, recanti la croce verde dell'O.S.L.J., colore argento per il Gran Priore, per il Priore, per il Cancelliere e per i Dignitari, colore oro per tutti gli altri.

Parallelamente all'attaccatura della manica sinistra della giacca viene posto il Tricolore Italiano ricamato, semicurvo.

Art. 182) Sulle spalline della giacca vengono apposti gradi analoghi a quelli in uso sull'Uniforme Capitolare.

Art. 183) Gli Aiutanti di Campo portano, dalla spallina destra dell'uniforme alla bottoniera, le Cordelline dorate a puntale.

Art. 184) Con l'Uniforme di Servizio viene indossato il cappello in uso con l'Uniforme di Gala.

Art. 185) Al di sopra della tasca sinistra della diagonale vengono posti i nastri, in formato normale, delle eventuali decorazioni o riconoscimenti posseduti, con precedenza a quelli riferentesi a riconoscimenti dell'Ordine.

Sotto i nastri tutti gli appartenenti al Gran Priorato d'Italia portano lo scudetto del Gran Priorato recante una croce verde diritta su fondo bianco avente nel riquadro in alto a sinistra il tricolore italiano, sorretto da supporto in cuoio nero fissato al bottoncino del taschino della giacca.

Art. 186) Sui baveri della giacca dell'uniforme di servizio vengono poste delle mostrine a placca nera filettata in oro recanti il monogramma "S.L.J."

Le mostrine del Gran Priore, del Priore, del Cancelliere e dei Dignitari sono di colore argento e recano al di sopra del monogramma un paio di spade incrociate.

Al di sopra dei nastri viene apposto l'aquilotto d'incarico.

Art. 187) Completano l'Uniforme di Servizio la camicia bianca, la cravatta nera lunga, le calze e le scarpe nere ed i guanti neri in pelle nel periodo invernale e quando si indossa il cappotto.

CAPO VI

GRANDE UNIFORME

Art. 188 – La Grande Uniforme è costituita dall'Uniforme di Servizio corredata dalle decorazioni in formato grande e le eventuali fasce dell'Ordine possedute.

Si indossa la spada dell'Ordine completa di pendaglio e dragona, in oro od argento a seconda del colore dei gradi indossati.

Il Gran Priore, il Priore, il Cancelliere ed i Dignitari aggiungono le cordelline argentate a puntale dalla spalla destra.

Art. 189 – La Grande Uniforme si usa durante la veglia delle Armi e quando si partecipa a riunioni interne od esterne al Gran Priorato ove sia richiesta, da parte del cerimoniale militare, l'uso della Grande Uniforme.

Art. 190 - Il Gran Priore, il Priore, il Referendario ed il Cancelliere possono integrare l'Alta Uniforme di Gala e la Grande Uniforme con la Catena d'Ufficio o col Gran Collare.

CAPO VII

SOPRABITO – IMPERMEABILE

Art. 191 – Nel periodo invernale viene adottato un soprabito impermeabile da usarsi sopra l'Uniforme di Gala o sopra l'Uniforme di Servizio.

Il Soprabito impermeabile è di colore nero con spalline, ha sei bottoni grandi sul davanti e due piccoli alle spalline, analoghi a quelli previsti per la giacca dell'Uniforme di Gala.

Nessun bottoncino ai polsi delle maniche.

Sulle spalline vengono posti dei tubolari senza filettatura recanti gradi eguali a quelli indossati sull'Uniforme di Servizio.

Sui baveri del colletto vengono posti i monogrammi metallici SLJ , su fondo argento per il Cancelliere ed i Dignitari, su fondo oro per tutti gli altri Confratelli.

Il Gran Priore ed il Priore portano i monogrammi SLJ di formato più piccolo posti su di un paio di spade incrociate.

E' consentito l'uso di una sciarpa bianca di seta da indossarsi tra la giacca ed il soprabito.

CAPO VIII

L'UNIFORME OPERATIVA

Art. 192 – L'Uniforme Operativa è costituita da una camicia azzurra con taschini e spalline, e da un pantalone blu scuro.

Sul collo della camicia vengono apposte mostrine analoghe a quelle dell'Uniforme di Servizio ma di formato più piccolo, sulle spalle vengono posti i tubolari neri non filettati recanti i gradi corrispondenti a quelli adottati sull'Uniforme di Servizio.

I portatori di incarichi in organismi superiori al Gran Priorato aggiungono sulle mostrine un paio di spade incrociate al di sopra dei monogrammi.

La camicia azzurra estiva, a maniche corte, reca alle spalline, alle tasche e sul davanti, bottoncini dorati con lo stemma dell'Ordine, quella invernale, a manica lunga, differisce da quella estiva nei bottoni che sono di tipo normale

Sulla camicia invernale si indossa la cravatta dell'Ordine.

L'Uniforme Operativa comprende inoltre un maglioncino di colore blu scuro con spalline da indossarsi nella stagione intermedia ed invernale, apponendo sulle spalline dello stesso i tubolari con i gradi in uso sulla camicia; il maglioncino reca inoltre sulla spalla sinistra lo scudetto tricolore italiano.

Nel periodo invernale od in caso di maltempo viene indossata una giacca a vento di colore blu scuro, senza spalline, recante a sinistra sul petto apposito supporto con i distintivi di grado e mostrine ricamate al collo.

Completano l'Uniforme Operativa il basco in uso col Mantello dell'Ordine, le scarpe e le calze nere e la cintura in cotone bianco con fibbia a placca recante la corona e la croce dell'Ordine.

I Nastri relativi alle decorazioni possedute vengono portati, in formato normale, al di sopra del taschino sinistro della camicia, su supporto adesivo.

Chi è autorizzato a portare il contrassegno a forma di aquila lo pone al di sopra dei nastri.

L'Uniforme Operativa viene usata principalmente durante operazioni tecniche o di fatica rese per servizio.

CAPO IX

L'ABITO DI RAPPRESENTANZA

Art. 193 – L'Abito di Rappresentanza, da indossarsi quando si interviene in nome dell'Ordine nelle occasioni ordinarie, è costituito da giacca blu scuro a doppio petto e pantalone grigio chiaro.

Sulla giacca vengono apposti sei bottoni grandi e sei piccoli ai polsini delle maniche simili a quelli in uso sulle uniformi e recanti lo stemma dell'Ordine.

Sul taschino della giacca viene apposto lo stemma ricamato dell'Ordine.

Completano il tutto la Cravatta dell'Ordine, la camicia bianca, le calze e le scarpe nere.

CAPO X

UNIFORMI PER LE CONSORELLE

Art. 194 – Le Consorelle del Gran Priorato usano, al posto dell'Uniforme Capitolare, un abito nero tipo smoking da donna con gonna.

Alla chiusura della giacca portano un doppio bottone oro a catenella metallica e tre bottoncini oro ai polsi delle maniche, analoghi a quelli in uso sull'Uniforme Capitolare.

Sulle maniche della giacca recano gradi analoghi a quelli previsti per la giacca dell'Uniforme di Gala, ma sempre in oro.

Completano l'Uniforme la camicia diplomatica bianca, la cravatta a farfalla nera, scarpe e guanti neri.

Sul capo le Consorelle, durante la permanenza in Chiesa, possono portare il velo nero tipo mantiglia.

Art. 195 – Le Consorelle usano l'Uniforme di Gala, l'Alta Uniforme di Gala, la Grande Uniforme (con pantaloni), l'Abito di Rappresentanza (con gonna) , l'Uniforme di Servizio e l'Uniforme Operativa (con pantaloni) in modo analogo ai Confratelli.

CAPO XI

USO DELLE UNIFORMI DEL GRAN PRIORATO DA PARTE DI SUPERIORI AUTORITA' DELL'ORDINE

Art. 196 – Come previsto dalle norme costituzionali dell'Ordine, tutti i suoi membri che decidessero di adottare le Uniformi in uso nel Gran Priorato d'Italia potranno liberamente farlo senza necessità di alcuna autorizzazione.

Essi sostituiranno sull'uniforme di servizio i colori del proprio Stato al tricolore italiano.

Art. 197 – Le Autorità costituenti il Governo Centrale dell'Ordine, adottando le uniformi di Gala e di Servizio previste per il Gran Priorato d'Italia sostituiranno tutti i gradi ed i contrassegni previsti in argento con altri identici ma di colore oro:

- Presidente del Supremo Consiglio: uniformi del Gran Priore d'Italia.
- Componenti del Consiglio Esecutivo: uniformi del Priore d'Italia.
- Membri Supplenti del Consiglio Esecutivo: uniforme del Cancelliere del Gran Priorato con l'aggiunta di un grado di colore argento
- Componenti del Consiglio Supremo: uniformi del Cancelliere del Gran Priorato d'Italia
- Gran Segretari: uniformi dei Dignitari del Gran Priorato d'Italia.

Art. 198 – Le varianti da apportarsi sulle uniformi stabilite all'articolo precedente sono:

- Uniforme Capitolare.
Ai pantaloni ed alla cintura vengono poste passamanerie analoghe a quelle spettanti al Gran Priore d'Italia; inoltre il Presidente del Supremo Consiglio ha anche la passamaneria sul collo della giacca.
Ai polsi della giacca vengono apposte le passamanerie relative agli uffici espletati, da una a quattro, a seconda dei rispettivi incarichi (due più una argento per i Membri Supplenti del Consiglio Esecutivo.
Sulla feluca viene apposta la passamaneria simile a quella del Gran Priore d'Italia ed inoltre uno, due, tre o quattro gradi diagonali rispettivamente per i Gran Segretari, per i Membri del Supremo Consiglio, per i Membri del Consiglio Esecutivo e per il Presidente del Supremo Consiglio.
Sulle spalline metalliche le spade incrociate vengono sostituite dai monogrammi SLJ contornati da foglie di alloro.
I Gran Segretari hanno una crocetta verde, i Membri del Supremo Consiglio ne hanno due, i Membri Supplenti del Consiglio Esecutivo ne hanno due dorate ed una argentata, i Membri del Consiglio Esecutivo ne hanno tre, il Presidente del Supremo Consiglio ne ha quattro, il Gran Maestro adotta unicamente una corona dell'Ordine contornata da fronde di alloro e di quercia..
Sul collo della giacca, al posto dei monogrammi SLJ si usano le corone dell'Ordine in oro.
- Uniforme di Gala.
Sulle travette si appongono i monogrammi SLJ contornati da alloro.
Al centro del cerchio dei gradi ricamati sulle maniche della giacca, al posto delle spadine incrociate viene posta una coroncina dell'Ordine di colore argento e nero.
I gradi sulle maniche seguono quelli delle spalline dell'uniforme capitolare.
Sopra i nastri o le decorazioni della giacca viene posta una corona dorata dell'Ordine.

- Uniforme di Servizio.
Le mostrine metalliche hanno la corona dell'Ordine al di sopra del monogramma SLJ.
I gradi sulle spalline vengono modificati come nell'Uniforme Capitolare.
Il cappello aggiunge sulla visiera le fronde di alloro in oro per i Gran Segretari e le fronde di quercia in oro per i Componenti del Supremo Consiglio e del Consiglio Esecutivo e per il Presidente del Supremo Consiglio.
Sulla manica sinistra della giacca il tricolore italiano viene sostituito da un ovale recante la doppia croce dell'Ordine con il motto Atavis et Armis.
- Soprabito Impermeabile.
I monogrammi SLJ al bavero sono sostituiti da corone dell'Ordine color nero ed argento.
- Uniforme Operativa.
Presenta le stesse varianti dell'Uniforme di Servizio.

Art. 199 – A tutte le Superiori Autorità dell'Ordine viene accordato l'uso del distintivo ad aquila previsto per il Gran Priore d'Italia.

Tutte le Superiori Autorità dell'Ordine indossano inoltre una Corona dell'Ordine che pongono al di sopra dell'Aquila sull'Uniforme Capitolare e sull'Uniforme di Gala, mentre la appuntano sul risvolto del taschino della giacca o della camicia sull'Uniforme di Servizio e sull'Uniforme Operativa.

Lo Scudetto metallico da apporsi al di sotto dei nastri reca lo stemma completo dell'Ordine, analogo al fregio del basco dell'Uniforme Operativa.

CAPO XII

CESSAZIONE DAGLI INCARICHI

Art. 200 – Tutti coloro che dovessero cessare dai propri incarichi per raggiunti limiti di età in seno al Gran Priorato otterranno la qualifica di “Emerito” ed apporranno sulle Uniformi i seguenti contrassegni:

- a) Uniforme Capitolare:
sulla manica sinistra, a metà distanza tra la spalla ed il gomito, un contrassegno costituito da un filetto diagonale ricamato di colore argento.
- b) Uniforme di Gala, Alta Uniforme di Gala, Uniforme di Servizio, Grande Uniforme:
sulla manica sinistra della giacca, a metà distanza tra la spalla ed il gomito, in diagonale, un analogo a quello dell'Uniforme Capitolare, ma di colore analogo a quello dei bottoni apposti sull'uniforme.

Art. 201 – Tutti coloro che abbiano conseguito la qualifica di “Emerito” dovranno inoltre:

- a) dismettere e restituire i cordoni eventualmente in loro possesso e tutti gli altri contrassegni di incarico.
- b) sostituire l'eventuale fregio in argento su fondo rosso del cappello con quello in argento su fondo nero.
- c) sostituire gli eventuali gradi bordati in verde del cappello con quelli bordati in nero.
- d) dismettere ogni grado di incarico posto sui polsini della giacca dell'Uniforme Capitolare

CAPO XIII

USO DELLE DECORAZIONI

Art. 202 - In considerazione delle tabelle comparative per adattare alla tradizione italiana i gradi conferiti dall'Ordine, le Decorazioni risultano essere:

CONFRATELLI

MLJ (Cavaliere): croce al fianco sorretta da nastro verde

OLJ (Cavaliere Ufficiale): come la precedente con rosetta verde aggiunta sul nastro

CCLJ (Commendatore): croce a collare

CLJ (Commendatore con Placca): croce a collare e placca argentata con croce

KLJ (Gran Ufficiale II): croce a collare con gigli e trofeo

KCLJ (Grande Ufficiale I): croce a collare con gigli e trofeo e placca dorata con croce e gigli

GCLJ (Cavaliere di Gran Croce) come la precedente ma con fascia verde dalla spalla destra al fianco sinistro.

CONSORELLE

- MLJ (Dama): croce piccola al fianco con nastro a fiocco verde
 OLJ (Dama Ufficiale): come la precedente con rosetta verde aggiunta sul centro del fiocco
 CCLJ (Dama di Commenda): croce grande al fianco con nastro a fiocco verde con rosetta
 CLJ (Dama di Commenda con placca): croce grande al fianco con nastro a fiocco verde con rosetta e placca argentata piccola con croce
 DLJ (Dama Gran Ufficiale II): croce grande con gigli e monogramma al fianco con nastro a fiocco verde
 DCLJ (Dama Gran Ufficiale I): croce grande con gigli e monogramma al fianco con nastro e fiocco verde e placca dorata piccola con croce e gigli
 DGCLJ (Dama di Gran Croce): come la precedente ma con fascia verde dalla spalla destra al fianco sinistro.

CAPPELLANI

- | | |
|---|--|
| AChLJ (Assistente Cappellano - Commendatore Ecclesiastico): | croce del CLJ sorretta da nastro al collo |
| ChLJ (Cappellano - Commendatore Ecclesiastico con Placca) | croce del CLJ sorretta da nastro al collo e placca del CLJ |
| SChLJ (Cappellano Senior - Gran Ufficiale Ecclesiastico di II° Grado) | croce del KLJ con monogramma al posto del Trofeo sorretta da nastro al collo e placca del KLJ |
| PChLJ (Gran Prelato – Gran Ufficiale Ecclesiastico) | come il precedente ma con decorazione sorretta da cordone verde ed oro con nappina |
| EGCLJ (Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastico): | croce del GCLJ ma con monogramma al posto del trofeo sorretta da cordone verde e oro con nappina e placca del GCLJ |
| GRAN PRIORE SPRITUALE: | come il EGCLJ con l'aggiunta della Catena eguale a quella del Gran Priore e dei Dirigenti |

Art. 203 - I Riconoscimenti della Decorazione di Merito sono aggiornati ai corrispondenti gradi italiani e vengono conferiti ai confratelli meritevoli dal Presidente del Supremo Consiglio su proposta esclusiva del Gran Priore d'Italia, così come tutti gli altri riconoscimenti dell'Ordine.

Art. 204 - I membri di Giustizia dell'Ordine portano, a destra della giacca, apposita placca di colore verde a forma di Croce delle Beatitudini.

Art. 205 – Nel Gran Priorato d'Italia non sono ammesse uniformi diverse da quelle previste dal presente Regolamento, con le seguenti eccezioni:

- Uniformi di Servizio e di Gala indossate dai componenti il Corpo Nazionale Volontari del Soccorso e Protezione Civile del Gran Priorato d'Italia, per l'uso delle quali si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento di detto Corpo.
- Uniformi di Gala dei membri delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, così come previste dagli appositi Regolamenti italiani.

Altri tipi di uniformi, se legittime in Italia, possono essere ammesse dal Gran Priore con apposita autorizzazione scritta, nella partecipazione alle cerimonie e nell'espletamento delle mansioni attribuite.

Art. 206 – Su tutte le Uniformi del Gran Priorato e su quella in dotazione al Corpo Nazionale Volontari O.S.L.J., le decorazioni al fianco ed i nastri vengono portati nel seguente ordine, considerate anche le concessioni pervenute nel tempo da altre Obbedienze dell'Ordine:

- Decorazione di Grazia o di Giustizia dell'Ordine (per MLJ o OLJ)
- Decorazione del Companionato di Merito dell'Ordine (per MMLJ o OMLJ)
- Croce di Merito del Gran Magistero (oro, argento, bronzo)
- Medaglia di Merito del Gran Magistero (oro, argento, bronzo)
- Croce di Merito Hospitaliero del Gran Magistero (oro, argento, bronzo)
- Croce di Fedeltà del Gran Magistero
- Decorazione di Donato dell'Ordine (1a – 2a – 3a classe)
- Medaglia per XX anni di Meritorio Servizio dell'Ordine
- Medaglia di Anzianità (oro, argento, bronzo) (si indossa quella di più alto grado conferita)
- Croce d'Onore dell'Ordine
- Medaglia del Pellegrino dell'Ordine

- Croce del Pellegrino (St. Olav)
- Croce di Lungo Comando del Gran Priorato d'Italia (si indossa quella di più alto grado conferita)
- Medaglia al Valore del Gran Priorato d'Italia (oro, argento, bronzo) (si indossa quella di più alto grado conferita)
- Croce al Merito del Gran Priorato d'Italia (oro, argento, bronzo) (si indossa quella di più alto grado conferita)
- Croce Aurata del Gran Priorato d'Italia
- Medaglie e Croci di Merito di altre Giurisdizioni (secondo l'ordine alfabetico dell'iniziale della Giurisdizione)
- Medaglia Giubilare del Gran Priorato d'Italia
- Medaglie Commemorative del Gran Priorato d'Italia (in ordine di data di emissione)
- Medaglie Commemorative di altre Giurisdizioni (in ordine di data di emissione)

Le Medaglie Commemorative sono solitamente non indossate da coloro che abbiano un minimo di sei riconoscimenti.

Art. 207 - E' consentito portare al collo simultaneamente un massimo di due decorazioni, a condizione che esse siano portate l'una sotto l'altra, regolando appositamente le lunghezze dei rispettivi collari di nastro.

Se le due decorazioni sono quelle dell'Ordine e della Decorazione di Merito (CLJ/KLJ e CMLJ/KMLJ) quest'ultima va portata più bassa; se vi è contemporaneità, tra quella dell'Ordine o quella di Merito, e quella di Donato, quest'ultima va portata più in basso.

Se invece la contemporaneità si riferisce ad una decorazione O.S.L.J. e quella di un altro Ordine, quest'ultima viene portata più in basso, salvo nel caso in cui, essendo la decorazione O.S.L.J. quella di Donato, le posizioni vengono invertite.

Art. 208 - E' consentito indossare ai Capitoli, sulle Uniformi del Gran Priorato, decorazioni di un altro Ordine Cavalleresco, purchè esso sia riconosciuto ed autorizzato dallo Stato Italiano o da altro Stato Estero o dall'Ordine di San Lazzaro.

In base al protocollo di intesa sottoscritto in Zurigo in data 24 gennaio 2005 tutte le decorazioni concesse da qualsiasi Obbedienza dell'Ordine sino alla data del 31 dicembre 2004 sono portabili e riconosciute dall'Ordine, così come i gradi e gli altri eventuali riconoscimenti dell'Ordine a ciascuno conferiti.

Il Gran Priore d'Italia dovrà dare preventive autorizzazioni al riguardo su richiesta degli interessati.

Sarebbe però oltremodo opportuno che coloro che indossano tutte le Uniformi dell'Ordine e del Corpo Nazionale Volontari Soccorso si astenessero cortesemente dall'indossare altre onorificenze, anche se di Ordini Legittimi ed Autorizzati, in segno di rispetto verso l'Ordine di San Lazzaro.

Art. 209 - Sull'Uniforme Capitolare, sull'Uniforme di Servizio e sulla Grande Uniforme si indossano le decorazioni in formato normale.

Sull'Alta Uniforme di Gala si usano le decorazioni in formato miniatura e le decorazioni al collo in formato normale.

Le Consorelle, quando indossano le Uniformi dell'Ordine, indossano al collo, sostituendo il relativo nastro, quelle decorazioni che, pur essendo in loro dotazione originale sorrette dal fiocco, siano apposte al collo dai Confratelli.

Art 210 - Al di sotto delle decorazioni, sul lato sinistro dell'Uniforme Capitolare, dell'Alta Uniforme di Gala e della Grande Uniforme si appongono le placche di Gran Croce o di Gran Ufficialato, comunque con un massimo di quattro e sempre con precedenza a quelle O.S.L.J. possedute.

Sul lato destro si porta l'eventuale Croce di Giustizia e, per coloro che vi appartengano, la placca del Corpo Nazionale Volontari del Gran Priorato d'Italia o la placca di appartenenza ad una Casata Nobile.

Sull'Uniforme Capitolare le fasce di Gran Croce o di Gran Ufficiale di 1° Grado vanno indossate sotto la spallina destra.

Sull'Alta Uniforme di Gala esse vengono sostituite dal solo nastro, senza fiocco e pendaglio, che si indossa dalla spalla destra, al di sotto della giacca, oppure quelle ordinarie a fiocco al di sopra della giacca se è presente il Gran Maestro.

Sulla Grande Uniforme vengono indossate le fasce nel loro formato ordinario, al di sopra della giacca.

Si può indossare unicamente una sola fascia diagonale, con precedenza a quella di Gran Ufficialato o di Gran Croce dell'Ordine.

Art. 211 - Non è assolutamente consentito indossare sulle Uniformi del Gran Priorato d'Italia fasce di Gran Croce o Collari relativi ad altri Ordini, anche se in passato storicamente legati a quello di San Lazzaro di Gerusalemme.

Solo il Presidente del Supremo Consiglio, per ragioni diplomatiche essendo invitato presso altri Ordini, può indossare placche o fasce o collari relativi all'Ordine ospitante.

E' fatto assoluto divieto di indossare contemporaneamente la medesima decorazione in formato normale ed in quello miniatura, né di usare contemporaneamente decorazioni di diversi gradi della stessa categoria.

Art. 212 – Per i partecipanti ai Capitoli che non indossano l’Uniforme dell’Ordine valgono le seguenti regole:

a) Confratelli e partecipanti che indossano il frac (cravatta bianca):

- Una sola decorazione al collo (se posseduta, quella dell’Ordine)
- Una sola fascia, portata al di sotto del panciotto (tra il panciotto e le giacca solamente in presenza del Gran Maestro) (se posseduta, quella dell’Ordine)
- Decorazioni miniatura con nastrino al fianco sinistro, dando la precedenza a quelle dell’Ordine, con esclusione di quelle riferentesi all’eventuale decorazione portata al collo ed all’eventuale fascia
- Placche al fianco sinistro con un massimo di quattro, dando la precedenza a quelle dell’Ordine
- Eventuale croce di giustizia al fianco destro.

b) Confratelli e partecipanti che indossano lo smoking (cravatta nera):

- come per coloro che indossano il frac con la differenza che la fascia viene sostituita da un identico nastro, senza fiocco e decorazione a pendaglio, che viene fissato dalla spalla destra al fianco sinistro del panciotto o della camicia, a seconda della presenza o meno del Gran Maestro.
- per le decorazioni miniatura al fianco, che dovrebbero essere portate senza nastrino e sorrette da una catenella, è tollerato il porto coi nastri.

c) Partecipanti (uomini) in abito scuro:

- è ammessa una sola rosetta al bavero.

d) Consorelle e partecipanti in abito da sera o da cerimonia:

- Una sola decorazione grande portata all’altezza del seno sinistro (se posseduta, quella dell’Ordine)
- Una sola fascia portata dalla spalla destra dell’abito al fianco sinistro (se posseduta, quella dell’Ordine)
- Decorazioni miniatura con nastrino, portate al di sopra della decorazione grande, dando la precedenza a quelle dell’Ordine, con esclusione di quelle riferentesi all’eventuale decorazione grande ed all’eventuale fascia.
- Placche al fianco sinistro, sotto alla decorazione grande, con un massimo di quattro, dando la precedenza a quelle dell’Ordine
- Eventuale croce di giustizia al fianco destro

e) Partecipanti (donne) in abito non da sera:

- è ammessa una sola rosetta al bavero dell’eventuale giacca indossata.

Art. 213 - Ogni abuso sull’uso di decorazioni o su loro manomissioni od alterazioni formerà oggetto di provvedimento disciplinare.

Chiamato a sovrintendere sul corretto uso di decorazioni ed insegne è il Marshall che dovrà riferire le irregolarità riscontrate all’Inquisitore od al Cancelliere del Gran Priorato per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 214 - Non è consentito riunire Capitoli dell’Ordine se non con la partecipazione del Gran Priore, del Priore o del Cancelliere del Gran Priorato, salvo che uno o più di costoro siano impossibilitati.

Art. 215 – Il Gran Priore d’Italia può in qualsiasi momento arrogarsi il diritto di espletare temporaneamente una o più delle mansioni affidate per sua delega ai Dirigenti, ai Dignitari ed ai Comandanti Regionali, dandone comunicazione all’interessato.

Art. 216 – Qualora si rendesse vacante, per qualsivoglia motivo, un posto di Dirigente o di Dignitario del Gran Priorato, il Gran Priore ha il diritto di assumere tale incarico ad interim o di demandare tale incarico ad altro Dirigente o Dignitario, anch’esso ad interim, sino alla nomina del nuovo titolare dell’ufficio.

Art. 217 – Eventuali norme integrative od esplicative al presente Regolamento nonchè tutte le altre necessarie alla vita dell’Ordine in Italia saranno oggetto di appositi Decreti Gran Priorali emanati dal Gran Priore.

Ogni variazione al presente Regolamento dovrà essere apportata per Decreto del Gran Priore o su comando delle Superiori Autorità dell’Ordine e dovrà essere ratificata da parte del Presidente del Supremo Consiglio.

Art. 218 - Del presente Regolamento saranno sottoscritte dal Gran Priore, con apposizione del sigillo del Gran Priorato d’Italia, cinque originali che rimarranno rispettivamente conservati agli atti del Gran Priore, del Priore, del Cancelliere, del Segretario Generale del Gran Priorato e del Presidente del Consiglio Supremo dell’Ordine.

Art. 219 – Copia del presente Regolamento sarà consegnato dal Gran Priore d'Italia a tutti gli attuali e futuri Dirigenti, Dignitari e Comandanti Regionali, i quali dovranno obbligatoriamente farne prendere visione ai Postulanti prima della sottoscrizione della loro domanda di ammissione all'Ordine.
































Art. 220 – Chiarimenti su qualsivoglia problema interpretativo od argomento trattato dal presente Regolamento sarà fornito dal Gran Priore.

Art. 221 - Il presente Regolamento, adattato ai dettami della Costituzione dell'Ordine ed approvato dal Presidente del Consiglio Supremo per delega da parte del Consiglio Esecutivo dell'Ordine, si intende promulgato in data 01/01/2014 ed in vigore con decorrenza in pari data.

Esso annulla e sostituisce qualsiasi altra precedente versione in uso.

=====

RANKS ON EPAULETTES

MLJ					
OLJ					
CCLJ					
CLJ					
KLJ/DLJ					
KCLJ/DCLJ					
GCLJ/DGCLJ GCCLJ/DGCCLJ					
 JURISDICTIONS:					
HIGHT OFFICERS					
CHANCELLOR					
PRIOR					
GRAND PRIOR					

RANKS ON EPAULETTES

GOUVERNEMENT:

GRAND SECRETARIES



MEMBRES OF THE SUPREME COUNCIL



DEPUTY MEMBERS OF THE EXECUTIVE C.



MEMBERS OF THE EXECUTIVE COUNCIL



PRESIDENT OF THE SUPREME COUNCIL AND GRAND VICAR




GRAND MASTER




ORDINE MILITARE ET HOSPITALIERO DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME
 GRAN PRIORATO D'ITALIA


ORGANIGRAMMA



COMMISSIONE DI AMMISSIONE



COMMISSIONE DI ASSISTENZA



CORTE MARZIALE

